



COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

Regolamento comunale di Polizia Mortuaria

Approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 25.03.2024 e modificato con deliberazione consiliare n. 4 del 10.02.2026

Il presente regolamento disciplina le attività ed i servizi correlati al decesso delle persone, in attuazione alle norme D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, sue modifiche ed integrazioni, alla legge 30 marzo 2001, n. 130, alla legge regionale 1^a febbraio 2005, n. 3 e relativo regolamento 9 febbraio 2009, n. 3.

Sommario

Titolo I – Disposizioni generali

Capo I – Disposizioni generali

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Competenze
- Art. 3 - Responsabilità
- Art. 4 - Presunzione di legittimazione
- Art. 5 - Servizi gratuiti e a pagamento
- Art. 6 - Trasparenza e atti a disposizione del pubblico

Capo II – Attività e trasporti funebri

- Art. 7 - Attività funebri
- Art. 8 - Norme generali per il trasporto funebre
- Art. 9 - Trasporto di salma
- Art. 10 - Trasporto di cadavere
- Art. 11 - Trasporto di morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività
- Art. 12 - Trasporto per seppellimento in cimitero da e per altri comuni
- Art. 13 - Trasporto in luogo diverso dal cimitero
- Art. 14 - Trasporto all'estero o dall'estero e passaporto mortuario
- Art. 15 - Verifiche preventive al trasporto di cadavere
- Art. 16 - Assistenza religiosa, riti religiosi, riti funebri e funerali civili
- Art. 17 - Vigilanza sui trasporti funebri e sull'attività funebre

Capo III – Imprese di onoranze funebri

- Art. 18 - Servizio e Disciplina del Trasporto Funebre
- Art. 19 - Requisiti all'esercizio dell'attività funebre
- Art. 20 - Condotta professionale
- Art. 21 - Obblighi e divieti

Titolo II – Cimiteri e pratiche funerarie

Capo I – Disposizioni generali

- Art. 22 - Disposizioni generali - vigilanza
- Art. 23 - Reparti speciali nel cimitero
- Art. 24 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

Capo II – Inumazione e Tumulazione

- Art. 25 - Inumazione
- Art. 26 - Cippo
- Art. 27 - Tumulazione
- Art. 28 - Deposito temporaneo e tumulazione provvisoria
- Art. 29 - Tumulazione privilegiata

Capo III – Esumazioni ed estumulazioni

- Art. 30 - Esumazioni ordinarie
- Art. 31 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
- Art. 32 - Esumazione straordinaria
- Art. 33 - Estumulazioni
- Art. 33 bis - Traslazione interna al Cimitero Comunale per ricongiungimento familiare
- Art. 34 - Esumazioni ed estumulazioni a pagamento
- Art. 35 - Raccolta delle ossa
- Art. 36 - Oggetti da recuperare
- Art. 37 - Disponibilità dei materiali risultanti dalle operazioni cimiteriali

Capo IV – Cremazione ed istituti connessi

- Art. 38 - Impianto crematorio
- Art. 39 - Autorizzazione alla cremazione e disposizioni per urne cinerarie
- Art. 40 - Dimensioni e conservazione delle urne cinerarie
- Art. 41 - Autorizzazione alla sepoltura di urne
- Art. 42 - Dispersione delle ceneri
- Art. 43 - Affidamento dell'urna cineraria
- Art. 44 - Rinuncia all'affidamento dell'urna cineraria o decesso o impedimento dell'affidatario
- Art. 45 - Carta della qualità del servizio

Capo VI – Polizia dei cimiteri

- Art. 46 - Orari
- Art. 47 - Disciplina dell'ingresso
- Art. 48 - Divieti speciali
- Art. 49 - Riti funebri
- Art. 50 - Epigrafi iscrizioni, monumenti, ornamenti delle sepolture
- Art. 51 - Fiori e piante ornamentali
- Art. 52 - Materiali ornamentali
- Art. 53 - Riprese o registrazioni fotografiche, cinematografiche, radiofoniche, televisive o con qualsiasi altro mezzo di riproduzione nonché loro utilizzo

Titolo III – Concessioni

Capo I – Tipologie e manutenzione delle sepolture

- Art. 54 - Procedimento concessorio – Contratto di concessione
- Art. 55 - Durata delle concessioni
- Art. 56 - Modalità di concessione
- Art. 57 - Diritto di uso
- Art. 58 - Uso delle sepolture private in concessione ad enti
- Art. 59 - Tumulazione di resti mortali e ceneri
- Art. 60 - Feretri di dimensioni eccezionali
- Art. 61 - Riserva di concessione per loculi, ossari cinerari
- Art. 62 - Manutenzione

Capo II – Divisione, subentri, rinunce

- Art. 63 - Rapporti tra concessionari
- Art. 64 - Subentro familiare nella concessione
- Art. 65 - Subentro ereditario ed estinzione della famiglia
- Art. 66 - Concessioni fatte ad enti – cessazione, scioglimento, soppressione, fusione o estinzione dell'ente

Capo III – Rinunce

- Art. 67 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di 36.160 giorni (99 anni) o perpetua
- Art. 68 - Rinuncia a concessione

Capo IV – Revoca, decadenza, estinzione

- Art. 69 - Revoca
- Art. 70 - Decadenza
- Art. 71 - Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza
- Art. 72 - Estinzione

Titolo IV – Lavori privati nei cimiteri

Capo I – Imprese e lavori privati

- Art. 73 - Accesso al cimitero
- Art. 74 - Attività di cura delle tombe
- Art. 75 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri
- Art. 76 - Responsabilità – Deposito cauzionale
- Art. 77 - Recinzione aree – materiali di scavo
- Art. 78 - Introduzione e deposito materiali
- Art. 79 - Orario di lavoro per le imprese
- Art. 80 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti
- Art. 81 - Vigilanza
- Art. 82 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri
- Art. 83 - Clausola di salvaguardia delle disposizioni dell'Unione Europea

Titolo V – Disposizioni varie e finali

Capo I – Disposizioni varie

- Art. 84 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti
- Art. 85 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
- Art. 86 - Schedario dei defunti
- Art. 87 - Scadenzario delle concessioni

Capo II – Norme transitorie e disposizioni finali

- Art. 88 - Efficacia delle disposizioni del regolamento
- Art. 89 - Dirigente responsabile del servizio di polizia mortuaria
- Art. 90 - Concessioni pregresse

- ☐ Art. 91 - Sepolture private a tumulazioni pregresse – mutamento del rapporto concessorio
- ☐ Art. 92 - Rimesse di mezzi funebri – Norma transitoria
- ☐ Art. 93 - Atti e cautele per i gestori del cimitero comunale diversi dal Comune
- ☐ Art. 94 - Sanzioni
- ☐ Art. 95 - Clausola di adeguamento e revisione
- ☐ Art. 96 - Entrata in vigore

Titolo I – Disposizioni generali

Capo I – Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui alla Costituzione, al Titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, al Libro III Titolo I Capo II codice civile, al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni, alle leggi e regolamenti regionali, nonché alle istruzioni amministrative e/o di uniformazione emanate in materia, ha per oggetto, per quanto rientrante nella potestà regolamentare comunale, ed, infine, alle norme del diritto dell'Unione europea e la sua giurisprudenza quando sussistenti, il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone ed a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, alle attività funebri e cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri, locali ed impianti annessi e pertinenti, sulla concessione di aree e cessione in uso di manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme o dei cadaveri.

Art. 2

Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quando agisca quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale o dagli altri organi comunali nel rispetto dei principi degli articoli 107 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e dell'articolo 4 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Con deliberazione del Consiglio comunale, tali funzioni potranno essere assegnate ad una delle forme associative previste dal Capo V del Titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

2. I servizi inerenti la polizia mortuaria e le attività funebri e cimiteriali vengono effettuati in conformità del Titolo V della Parte I decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente azienda unità sanitaria locale, sulla base delle attribuzioni e competenze individuate dalla legislazione vigente.

3. Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria, di attività funebri e cimiteriali sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'articolo 48, comma 3 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

Art. 3

Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo, alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Ove il Comune non gestisca direttamente un servizio, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano al soggetto gestore.

3. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

4. Per i rapporti con il Comune o il soggetto gestore da parte di terzi si fa rinvio alle condizioni di erogazione stabilite dal contratto di servizio.

5. I soggetti privati che operino all'interno dei cimiteri comunali sono tenuti al rispetto delle norme in materia di lavoro, contributive e di assicurazioni sociali obbligatorie, tributarie e fiscali, nonché di sicurezza nei luoghi di lavoro per l'attività specifica. Il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite, fatta salva ogni altra disposizione, potrà inoltre costituire motivo di sospensione temporanea o di revoca dell'autorizzazione a operare all'interno dei cimiteri.

Art. 4

Presunzione di legittimazione

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, tumulazioni, cremazioni, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione o la costruzione di manufatti comunque denominati, quali: tombini, edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il Comune o il soggetto gestore.

2. Le eventuali controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando in ogni caso estraneo il Comune od il soggetto gestore, che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto, quale risultante alla avvenuta conoscenza, debitamente notificatagli, del sorgere della controversia, fino alla definitività della sua risoluzione, salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, restando, in ogni caso, l'amministrazione comunale o il soggetto gestore estranei all'azione che ne consegue.

3. Tutte le eventuali spese derivanti od in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui risolve la controversia sottopostagli.

Art. 5

Servizi gratuiti ed a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento e precisamente:

- a) la cremazione dei cadaveri di persone indigenti e residenti nel Comune, indipendentemente dal luogo di cremazione;
- b) l'inumazione, intesa come processo includente la sepoltura, l'apposizione del cippo identificativo, la manutenzione della fossa fino all'esumazione ordinaria, compresa, per i feretri contenenti i cadaveri di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari e che siano decedute nel Comune o residenti in esso al momento del decesso;
- c) l'esumazione ordinaria, alla scadenza del turno ordinario decennale di rotazione per i resti mortali di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari e che siano decedute nel Comune o residenti in esso al momento del decesso;
- d) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- e) la dispersione delle ceneri in cinerario comune, qualora i familiari del defunto non abbiano

provveduto ad altra destinazione.

2. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal servizio sociale, in attuazione alla legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché alle leggi regionali ad essa conseguenti, con le procedure di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2013, n. 159, e loro successive modificazioni ed integrazioni e del regolamento comunale per l'erogazione dei servizi sociali, cui spetta la determinazione e l'aggiornamento dell'indice della situazione economica qualificante lo stato d'indigenza o dell'indice della situazione economica equivalente qualificante lo stato di bisogno della famiglia.

3. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro 7 giorni dal decesso. Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per le spoglie mortali della persona defunta, l'eventuale fornitura gratuita della cassa mortuaria o l'eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal Comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al Comune entro (90) giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per le spoglie mortali della persona defunta. Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 codice civile e il Comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.

4. Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre di legge e regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono, il coniuge (o persona assimilata) e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

5. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta comunale tempo per tempo vigenti.

6. Il trasporto funebre costituisce servizio pubblico a pagamento anche quando sussistano le condizioni di gratuità di cui al comma 1, lettere a), b) e c).

7. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti adottati ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'amministrazione comunale ed i mezzi di copertura.

8. Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti ed a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra revisione regolamentare.

9. Eventuali servizi comunali che venissero utilizzati da altri Comuni sono soggetti al pagamento delle tariffe di cui ai commi precedenti, salva la possibilità di stipula di convenzioni con i Comuni interessati.

Art. 6

Trasparenza e atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria e/o, del gestore dei servizi cimiteriali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni, perché possa essere compilato cronologicamente e giornalmente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico e consultabili nell'ufficio di polizia mortuaria comunale, nell'ufficio del gestore dei servizi cimiteriali e nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura;
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione o qualsiasi altro atto che interessi la medesima concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Capo II - Attività e trasporti funebri

Art. 7 Attività funebri

1. Si dà atto che i titoli di esercizio delle attività funebri, nonché, distintamente, delle attività considerate dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e relativo regolamento di esecuzione e loro successive modificazioni, queste ultime in quanto funzioni spettanti all'autorità locale di pubblica sicurezza, hanno specifica regolazione e che le relative funzioni amministrative, per quanto di competenza dei Comuni, sono assolte dagli uffici e servizi comunali a ciò competenti.

2. L'attività funebre può essere esercitata da imprese pubbliche e/o private previo rilascio della autorizzazione dal Comune ove ha sede legale l'impresa. A detta impresa è vietata qualsiasi altra attività che possa configurare un conflitto di interesse.

3. Per i soggetti che esercitano l'attività funebre nel Comune, la verifica e accertamento della sussistenza dei relativi titoli ha luogo d'ufficio, in termini di collaborazione tra uffici e servizi comunali, ove si tratti di documentazione reperibile d'ufficio. In caso contrario, dietro richiesta dell'Ente, i soggetti esercenti l'attività funebre saranno tenuti a produrla anche in forma di autocertificazione di conformità della copia fornita all'originale.

4. I soggetti che esercitano l'attività funebre in altri Comuni, quando debbano operare nel Comune, possono provare il possesso dei relativi titoli nelle forme dell'articolo 47 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, trovando applicazione gli articoli 43 e 71 del medesimo testo unico. I controlli medesimi possono essere ripetuti, anche con modalità campionarie, in funzione di accertare la persistenza della sussistenza dei titoli.

Art. 8 Norme generali per il trasporto funebre

1. Costituisce trasporto funebre il trasferimento, previa autorizzazione di salma, di cadavere, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di nati morti e prodotti abortivi, di parti anatomiche riconoscibili, di ossa umane, di ceneri, dal luogo del decesso, dalla struttura sanitaria, dal luogo di sepoltura, all'obitorio, alla camera mortuaria, all'abitazione del defunto ubicata anche in altro Comune, ai servizi per il commiato, al cimitero, al crematorio, compresa la sosta nei luoghi di culto per la funzione religiosa.

2. Nella nozione di trasporto funebre sono compresi il prelievo del defunto dal luogo del decesso, il suo collocamento nella bara dopo l'avvenuto accertamento di morte, la chiusura, il trasferimento e la consegna del feretro al personale incaricato delle operazioni cimiteriali, dell'obitorio o della cremazione.

3. Il trasporto funebre è servizio pubblico locale ed è svolto dai soggetti debitamente autorizzati, che ne devono garantire la continuità, il corretto svolgimento e il decoro.

4. Il Comune può richiedere ai soggetti che esercitano l'attività funebre presso il Comune di Mondolfo di effettuare, secondo il criterio della turnazione:

- a) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di indigenza della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
- b) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.
- c) Il servizio obbligatorio di trasferimento di arti e feti dalle strutture sanitarie ai cimiteri di Mondolfo.

5. Nell'ipotesi di cui al comma 4 lettera a) restano a carico del Comune la fornitura della bara, ove necessario, e il pagamento della tipologia di trasporto funebre, secondo tariffe stabilite dall'Ente.

Art. 9

Trasporto di salma

1. Il trasporto della salma può avvenire, su richiesta di un familiare del defunto o di una persona convivente con il defunto o di un soggetto da loro delegato, dal luogo ove si trova la salma al momento del decesso presso l'abitazione, i luoghi di culto ritenuti idonei, l'obitorio o il servizio mortuario di strutture sanitarie pubbliche e/o private accreditate, previa disponibilità all'accoglimento della salma, o ad apposite strutture adibite per il commiato. In tali luoghi deve essere portato a termine il prescritto periodo di osservazione ai sensi del D.P.R. 285/1990 e deve essere effettuato l'accertamento di morte da parte del locale medico necroscopo. Il trasporto della salma non è, invece, possibile nei casi in cui vi siano impedimenti di carattere giudiziario o sussistano problemi per la salute o l'igiene pubblica.

2. Per effettuare il trasporto della salma, che deve avvenire entro le ventiquattro ore dal decesso, non occorre alcuna autorizzazione da parte del Comune, ma è sufficiente apposita certificazione rilasciata dal medico curante o dal medico dipendente o convenzionato con il SSN, intervenuto in occasione del decesso, attestante che il trasporto non arreca pregiudizio per la salute pubblica ed è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

3. La certificazione medica di cui al precedente comma 2 è titolo valido per il trasporto della salma, purché lo stesso si svolga interamente nell'ambito del territorio della regione Marche. Lo stesso medico deve compilare la scheda di causa di morte ISTAT che accompagna la salma.

4. Durante il trasporto la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica. Il trasporto deve avvenire in tempi brevi.

5. Il trasporto delle salme è a pagamento ed è effettuato a mezzo di idonea auto funebre.

6. L'addetto al trasporto deve consegnare copia della certificazione medica di cui al comma 2 al responsabile della struttura ricevente o suo delegato (congiunti, luogo di culto o obitorio o servizio mortuario di strutture sanitarie pubbliche o private accreditate o apposite strutture adibite per il commiato) e deve dare comunicazione del trasporto al Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso, al Sindaco del Comune ove è destinata la salma e alle AST competenti per territorio.

7. Il responsabile, o suo delegato, della struttura di cui al comma 6, ad eccezione dell'abitazione privata, registra l'accettazione della salma indicando il luogo da cui proviene, l'orario di arrivo e le generalità dell'addetto al trasporto e ne dà comunicazione al Comune ove è avvenuto il decesso, al Comune ove è destinata la salma e alle AST competenti per territorio.

8. Per il trasporto in abitazione privata, le comunicazioni di cui al comma 7 sono a cura dell'addetto al trasporto e controfirmate dai familiari o conviventi del defunto.

9. Il trasferimento di salma è eseguito in forma privata e senza corteo. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio e simili, sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al comma 5.

10. Per il trasporto dal luogo di decesso alle predette sedi di destinazione, si adottano le disposizioni previste dalla Legge Regionale 01 febbraio 2005 n. 3 e dal regolamento regionale 09 febbraio 2009 n. 3.

11. Per salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze, il Sindaco può autorizzare l'osservazione della salma in altri luoghi, previo parere favorevole della AST territorialmente competente, ai sensi della normativa vigente.

Art. 10 **Trasporto di cadavere**

1. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze, compresa l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi. L'autorizzazione al trasporto di cadavere deve essere rilasciata dal Sindaco del Comune del luogo ove è avvenuto il decesso. Tale autorizzazione è necessaria anche per il trasporto del cadavere dall'abitazione privata del defunto alla struttura cimiteriale o al crematorio.

2. L'autorizzazione al trasporto di cadavere compete al funzionario responsabile o delegato del Comune di decesso, anche quando il cadavere si trova in altro Comune.

3. L'autorizzazione al trasporto del cadavere è rilasciata anche con unico provvedimento per tutti i trasferimenti, dopo la verifica di:

- a. esistenza di autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre;
- b. esistenza dell'incarico attribuito dai familiari o aventi titolo alla ditta che lo esegue;
- c. elementi identificativi degli incaricati al trasporto funebre e del responsabile, nonché del mezzo impiegato.

Tale autorizzazione è necessaria per il trasporto del cadavere dall'abitazione privata del defunto alla struttura cimiteriale o al crematorio, anche se situate nello stesso Comune.

4. Il trasporto del cadavere deve essere effettuato in forma che ne garantisca il decoro del servizio.

5. Il medico necroscopo della AST competente per territorio, ai fini del trasporto del cadavere, provvede a constatare la realtà della morte secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.P.R. 285/1990, redigendo l'apposito certificato.

6. Nel caso di decesso verificatosi all'interno di una struttura ospedaliera, gli adempimenti e le funzioni di medicina necroscopica sono affidate alla direzione sanitaria.

7. Nel caso in cui la salma viene trasportata presso un Comune diverso da quello del decesso è il medico necroscopo della AST del Comune di arrivo competente a redigere il certificato di accertamento della realtà della morte, dopo il prescritto periodo di osservazione ai sensi del D.P.R. 285/1990.

8. Le modalità tecniche con cui deve avvenire il trasporto di cadavere, i mezzi idonei al tipo di trasferimento da adottare e al tipo di personale da impiegare sono disciplinati dagli articoli 20 e 21 del D.P.R. 285/1990, nonché dal regolamento regionale n. 09 febbraio 2009 n. 3.

9. L'addetto al trasporto di cadavere, prima di effettuare il trasporto, sotto la propria responsabilità, deve compilare un documento, su apposito modulo, attestante che:

- a) l'identità del defunto è stata accertata mediante documento di riconoscimento valido e corrisponde con le generalità contenute nelle autorizzazioni rilasciate;
- b) il feretro è stato confezionato secondo le modalità previste dal D.P.R. 285/1990;
- c) sono state adottate tutte le cautele igienico-sanitarie prescritte dalle norme in materia.

10. L'addetto al trasporto deve consegnare il feretro a chi è incaricato della sua accettazione nel cimitero o crematorio, unitamente alla documentazione che lo accompagna, per consentire la registrazione del feretro stesso e per la verifica dell'integrità del sigillo.

11. All'atto del ricevimento del feretro, il responsabile del servizio cimiteriale o del crematorio procede alla verifica dell'integrità del sigillo e alla registrazione del feretro sulla scorta della

documentazione di accompagnamento ed in particolare, del verbale di identificazione, chiusura feretro per trasporto, nonché dell'autorizzazione al trasporto e autorizzazione al seppellimento.

12. Per effettuare l'esecuzione del corteo funebre, ove consentito per ragioni di pubblico interesse, occorre l'autorizzazione comunale al trasporto di cadavere.

13. L'autorizzazione al trasporto di cadavere è rilasciata prima dell'autorizzazione al seppellimento.

14. Per il trasporto del cadavere nell'ambito del territorio nazionale, sono necessari l'autorizzazione comunale al trasporto e il verbale di identificazione e chiusura feretro.

15. La AST competente per territorio rilascia l'autorizzazione per quanto riguarda:

a. trasporto di prodotti abortivi di cui all'art. 7, comma 2, del DPR 285/1990;

b. trasporto di parti anatomiche riconoscibili destinate alla sepoltura in cimitero, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DPR 254/2003.

16. E' consentito il rilascio dell'autorizzazione al trasporto del cadavere sullo stesso documento che contiene l'autorizzazione alla cremazione, seppellimento e affidamento o dispersione delle ceneri: la prima parte a firma del responsabile del procedimento, la seconda dall'Ufficiale dello Stato civile.

Art. 11

Trasporto di morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il competente servizio dell'AST prescrive le norme relative al trasporto del cadavere e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

2. Quando sussistano ragioni di carattere igienico, il competente servizio dell'AST detta le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione, per eseguirne, trascorso il termine prescritto, l'inumazione, la tumulazione o la cremazione.

3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazioni epidemiche della malattia che ha causato la morte.

4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il competente servizio dell'AST dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 12

Trasporto per seppellimento in cimitero da e per altri comuni

1. Il trasporto di cadavere, di resti mortali od ossei o di ceneri in cimitero di altro Comune è autorizzato con decreto del Sindaco o suo delegato, a seguito di domanda da parte degli aventi diritto.

2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

3. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il cadavere, i resti mortali od ossei, o le ceneri vengono trasferiti per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi si debbano tributare onoranze funebri.

4. I cadaveri, i resti mortali od ossei, o le ceneri provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri o dei contenitori in rapporto alla sepoltura cui sono destinati.

Art. 13
Trasporto in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di defunto per la sua tumulazione in cappella privata fuori dal cimitero purché contornata da un'area di rispetto è autorizzato dal Sindaco secondo quanto previsto dall'articolo 102 del D.P.R. 285/1990.

Art. 14
Trasporto all'estero o dall'estero e passaporto mortuario

1. Il trasporto di defunto da o per l'estero è autorizzato dal Comune ove è avvenuto il decesso ovvero dal Comune in cui è avvenuta la sepoltura, in conformità alle norme nazionali ed internazionali.

2. Il trasporto di cadavere o di resti esumati, ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937 n.1379 o di stati non aderenti a tale convenzione.

3. Nel caso di trasporto da o per stati firmatari della convenzione di Berlino, è necessario il rilascio di passaporto mortuario a cura del Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso.

4. Per l'estradizione di cadavere dall'Italia verso paesi non aderenti alla convenzione di Berlino, è rilasciata autorizzazione al trasporto da parte del Sindaco del Comune dove è avvenuto il decesso, previa acquisizione di nulla osta dell'autorità consolare dello stato in cui il feretro va estradato.

5. Per l'introduzione di cadaveri provenienti da stati non aderenti alla convenzione di Berlino, il Sindaco, a seguito di domanda da parte dell'autorità consolare italiana del luogo di partenza del feretro, rilascia il nulla osta, informando il prefetto della provincia di frontiera di transito del feretro.

6. Nel caso di trasporto all'estero di resti ossei o di ceneri, non opera la convenzione di Berlino e pertanto non verrà rilasciato il passaporto mortuario ma l'autorizzazione al trasporto rilasciata dal Sindaco, redatta in lingua italiana e in lingua francese e contenente le generalità del defunto, le date di morte, di cremazione, di estumulazione o di esumazione, e il luogo di destinazione.

7. Per i trasporti all'estero le funzioni di verifica sono svolte generalmente dal personale sanitario dell'AST del luogo in cui si è stato effettuato l'accertamento della realtà della morte, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 15
Verifiche preventive al trasporto di cadavere

1. La chiusura del feretro è effettuata a cura degli addetti preposti allo svolgimento dell'attività funebre.

2. L'addetto al trasporto, a garanzia dell'integrità del feretro, appone un sigillo leggibile sia su due viti di chiusura, sia sulla dichiarazione di responsabilità con la quale si dichiara l'identità del cadavere, il corretto confezionamento del feretro secondo la sua destinazione e la distanza da percorrere, nonché il rispetto delle norme igienico sanitarie prescritte dalla legge.

3. Tutti gli accertamenti e le operazioni compiute dall'incaricato del trasporto devono risultare da apposito verbale che deve essere allegato al permesso di seppellimento e agli altri documenti che accompagnano il feretro. Qualora quest'ultimo venga consegnato a un terzo vettore per il trasporto fuori Comune, dal verbale deve risultare anche la consegna del cadavere all'incaricato del trasporto, che sottoscrive per ricevuta una copia del verbale stesso.

Art. 16

Assistenza religiosa, riti religiosi, riti funebri e funerali civili

1. Presso il cimitero è assicurato il servizio di assistenza religiosa.
2. L'opera di assistenza è prestata dai ministri del culto lungo il periodo di apertura al pubblico del cimitero e in particolare durante le operazioni di accompagnamento del feretro alla sepoltura.
3. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'articolo 8 della Costituzione, devono essere richiesti direttamente dai familiari ed intervengono all'accompagnamento funebre conformandosi alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali previste dal presente regolamento.
4. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto sia per la collettività dei defunti.
5. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile del cimitero.
6. All'interno del cimitero monumentale è assicurato uno spazio pubblico idoneo allo svolgimento dei funerali civili intendendosi con ciò, riti o funzioni, in presenza del feretro già sigillato; in tale spazio, non soggetto a particolari requisiti di natura igienico sanitaria, è consentita la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto della sacralità del luogo.

Art. 17

Vigilanza sui trasporti funebri e sull'attività funebre

1. Fatte salve le competenze dell'azienda sanitaria locale, nonché di altri organi e amministrazioni per quanto di rispettiva competenza, la vigilanza e il controllo, tanto sulla sussistenza dei titoli di effettuazione che sulle modalità di esecuzione, sui trasporti funebri che si svolgano, in tutto o in parte, nel Comune, oppure in partenza da esso oppure in arrivo in esso, è esercitata dagli uffici comunali competenti sulla base del funzionigramma e delle disposizioni di servizio.
2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per trasporto funebre si intende il trasporto di salma, il trasporto di cadavere, il trasporto di feretri comunque effettuato, il trasporto di cassette contenenti ossa umane, il trasporto di urne cinerarie, il trasporto di resti mortali. Le relative autorizzazioni al trasporto sono rilasciate dal Comune.
3. Per il trasporto di parti anatomiche riconoscibili, di feti e prodotti del concepimento, si richiamano in quanto applicabili, rispettivamente, le norme di cui all'articolo 3 comma 2 del DPR 15 luglio 2003, n. 254 e dell'articolo 7 del DPR 10 settembre 1990, n. 285.
4. I mezzi destinati al trasporto di cadaveri su strada di cui all'articolo 20 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 devono rispondere alle caratteristiche ivi indicate e ferme le indicazioni dell'azienda sanitaria locale.

Capo III – Imprese di onoranze funebri

Art. 18

Servizio e Disciplina del Trasporto Funebre

1. Il servizio funebre è libero e sarà svolto, senza diritto di privativa da parte del Comune, da tutte le imprese di onoranze funebri che avendone fatto richiesta, risultino accreditate, essendo in possesso di tutti i requisiti tecnici di cui all'articolo 26.
2. Le autorizzazioni di polizia mortuaria di cui all'art. 23 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285, sono rilasciate all'impresa accreditata previa dimostrazione del potere di rappresentanza, dell'indicazione degli elementi descrittivi delle caratteristiche del singolo servizio e di quelli identificativi degli

incaricati, nonché della comunicazione circa i mezzi impiegati, le forniture connesse e la loro conformità alle norme di legge e di regolamento.

3. Nel territorio comunale tutti i servizi di trasporto mortuario prevedono l'impiego di auto funebri e comprendono il prelievo e la movimentazione del feretro eseguiti da personale dell'impresa nel rispetto della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

4. Qualora ricorrano particolari esigenze cerimoniali, il feretro può essere portato per brevi tratti da congiunti o amici del defunto, coadiuvati dal personale di cui al comma precedente.

5. I servizi di trasporto funebre, che hanno inizio dal luogo ove si trova la salma, possono prevedere un tragitto senza soste fino alla destinazione per la sepoltura, oppure la celebrazione di funzioni religiose o civili con relative fermate.

6. I trasporti che non hanno intero svolgimento nel territorio comunale, si effettuano, per la parte compresa in città, secondo le modalità riportate nei commi precedenti.

7. Le attività di sepoltura sono svolte dal Comune ed hanno inizio con l'arrivo della salma all'ingresso del cimitero. **Dette attività sono svolte nei giorni feriali, durante la fascia oraria comunicata dagli Uffici incaricati. Eventuali operazioni fuori dagli orari indicati dovranno essere espressamente autorizzate. Non si effettuano le sepolture il sabato pomeriggio e i giorni festivi.**

8. L'autorizzazione comunale a trasporti funebri che comportino la celebrazione delle funzioni religiose avviene nel rispetto della libertà di culto, in quanto non contrastante con l'ordinamento giuridico italiano.

9. I piani generali di disponibilità dei luoghi di culto, in ordine agli orari di celebrazione delle funzioni funebri sono definiti con provvedimento amministrativo, previ accordi con le comunità religiose, le quali ne curano l'aggiornamento di concerto con i Servizi Cimiteriali.

10. Il Sindaco, sentite le comunità religiose, le associazioni portatrici di interessi afferenti alla materia e l'Autorità Sanitaria competente, disciplina i criteri generali di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con riguardo a:

- orari di svolgimento dei servizi, avendo cura che vengano effettuati nei giorni feriali;
- orari di arrivo ai cimiteri, armonizzando le esigenze operative con la manifestazione del cordoglio;
- giorni di sospensione dell'attività funebre, tenendo conto della opportunità di non dover interrompere l'esecuzione dei servizi per due giorni consecutivi;
- definizione del personale operativo minimo per il prelievo del trasporto;
- impiego di mezzi speciali;
- viabilità dei veicoli interessati alle operazioni funebri;
- termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nelle camere mortuarie o ardenti;
- modalità di svolgimento delle commemorazioni funebri che interessino l'ambito extra cimiteriale.

11. La disciplina del trasporto e le disponibilità dei luoghi di culto, così come determinate dall'articolo precedente, hanno la più ampia diffusione presso gli uffici del Servizio Cimiteriale, i luoghi di cura, le sedi delle imprese, e nei punti informativi del Comune.

12. E' facoltà del Sindaco, a rappresentazione del cordoglio della Città nel caso di decessi di particolare rilevanza pubblica, disporre con provvedimento motivato l'esecuzione di servizi funebri con caratteristiche adeguate alla cerimonia pubblica.

13. Il trasporto di salme verso altre località, nel caso di effettuazione delle esequie nel territorio comunale, può essere effettuato sia dalle imprese accreditate, sia da altre imprese anche di altri Comuni, le quali comprovino, preliminarmente a qualsivoglia attività richiesta al Comune di Mondolfo, il possesso di autorizzazione. Resta inteso che il servizio dovrà essere svolto secondo le modalità previste dalla normativa del locale regolamento di Polizia Mortuaria e dalla normativa di settore.

Art. 19

Requisiti all'esercizio dell'attività funebre

1. Per attività funebre, ai sensi dell'art.7 della Legge Regionale 01 febbraio 2005 n. 3, è da intendersi un servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

- a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato degli aventi diritto;
- b) vendita di casse mortuarie ed altri articoli funebri, secondo la normativa vigente;
- c) trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di resti mortali.

2. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso di autorizzazione rilasciata dal Comune ove ha sede legale l'impresa. Alle suddette ditte è vietata qualsiasi altra attività che possa configurare un conflitto di interesse.

3. I soggetti autorizzati garantiscono la continuità ed il corretto svolgimento del servizio funebre, compreso il trasporto, e devono possedere tutti i requisiti richiesti, compresi quelli formativi, in relazione a ciascun aspetto dell'attività. I soggetti dell'impresa coinvolti nell'espletamento dell'attività funebre acquisiscono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ex art. 358 C.P.

4. L'autorizzazione a detta attività funebre – fatte salve eventuali preventive autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari - abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre.

5. Gli esercenti l'attività funebre non aventi la sede nel territorio comunale ma autorizzati all'esercizio dell'attività da un'altra amministrazione comunale della Regione Marche, che intendono svolgere la propria attività nel Comune di Mondolfo, devono produrre la loro autorizzazione e la documentazione necessaria affinché si possano esperire i necessari controlli.

6. Per l'espletamento dell'attività funebre le imprese esercenti devono permanentemente disporre di mezzi, risorse e organizzazione adeguati, fra cui:

- a) una sede commerciale idonea dedicata al conferimento degli incarichi per il disbrigo delle pratiche amministrative, alle operazioni di vendita di casse ed articoli funebri in genere e ad ogni attività connessa allo svolgimento dell'attività funebre;
- b) almeno un'auto funebre idonea all'uso e verificata annualmente da parte dell'AST ed una autorimessa, conformi alla normativa vigente;
- c) un responsabile, della conduzione dell'attività funebre, adeguatamente formato, regolarmente assunto dal soggetto titolare dell'autorizzazione, specificatamente individuato e che può anche coincidere con il legale rappresentante dell'impresa;
- d) le imprese che esercitano l'attività funebre devono disporre di almeno quattro operatori funebri o necrofori, in possesso dei previsti requisiti formativi, assunti direttamente dal soggetto titolare dell'autorizzazione con contratto di lavoro ai sensi della vigente normativa;
- e) il personale di cui alla lettera c) concorre a formare il numero di almeno 4 necrofori necessari per l'espletamento del funerale.

7. I requisiti di cui al comma 6 lettere b) e d) relativi ad autorimessa, carro funebre e personale necroforo, si intendono soddisfatti anche laddove la relativa disponibilità venga acquisita attraverso consorzi, società o contratti di agenzia, appalto o di fornitura di durata e di contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività funebre. Tali contratti, regolarmente registrati e depositati presso il Comune, devono esplicitare i compiti dei soggetti che, attraverso le forme contrattuali suddette, garantiscono in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività funebre. Tali compiti devono riguardare anche il trasporto della salma e la sigillatura del feretro.

8. I soggetti che intendono garantire il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi per svolgere l'attività funebre ad altro esercente di cui al comma precedente, devono possedere i requisiti organizzativi minimi di almeno n. 6 addetti necrofori regolarmente formati, assunti con regolare contratto di lavoro e 2 auto funebri. Per ogni altro contratto che si aggiunge, i requisiti minimi del personale aumentano di una unità, mentre aumentano di un'auto ogni tre contratti aggiunti.

Annualmente documentano al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, la congruità organizzativa e funzionale della propria struttura in relazione al numero di contratti o di soggetti consorziati e numero dei servizi svolti.

9. Per l'apertura di ulteriori sedi commerciali, i soggetti esercenti l'attività funebre devono disporre di un addetto alla trattazione degli affari, distinto dal personale già computato presso la sede principale o altre sedi, con regolare contratto di lavoro stipulato direttamente con il soggetto titolare dell'autorizzazione ed in possesso degli stessi requisiti formativi del responsabile della conduzione dell'attività.

10. L'Attività funebre avente sede legale al di fuori del territorio regionale, per poter svolgere la propria attività nella regione Marche, deve produrre autocertificazione circa la sussistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento, da consegnare agli uffici richiedenti.

11. Le infrazioni anche di natura comportamentale da parte del personale dell'impresa di onoranze funebri, determinano la responsabilità in solido dell'impresa.

12. I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre, previa disponibilità e corresponsione dei corrispettivi a prezzo di mercato, secondo il criterio di rigida turnazione disposto dal Comune, effettuano le seguenti prestazioni:

- a) Il servizio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
- b) Il servizio di recupero e trasferimento all'obitorio comunale dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico, nonché per accidente anche in luogo privato.

I corrispettivi di detti servizi, sono stabiliti dalla Giunta comunale e regolati da convenzioni con le imprese funebri locali disponibili. In mancanza di totale disponibilità, detti servizi sono resi obbligatori, a rotazione, per le diverse aziende, previa corresponsione dei corrispettivi che siano remunerativi per i servizi resi.

13. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita di casse ed articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale, si svolge unicamente nella sede autorizzata o eccezionalmente, su richiesta degli interessati, presso altro luogo.

14. Il direttore tecnico, l'addetto alla trattazione degli affari e i necrofori dei soggetti esercenti l'attività funebre devono possedere, ciascuno per quanto di propria competenza, i requisiti di cui al regolamento regionale 09 febbraio 2009 n. 3.

15. L'autorimessa, adibita al ricovero dei veicoli riguardanti l'attività funebre, deve essere conforme alle prescrizioni previste dal DPR 285/90 e deve essere dotata di attrezzature e mezzi per la pulizia interna ed esterna dei veicoli e sanificazione dei vari vani di carico. Per tali operazioni, l'impresa può avvalersi di aziende autorizzate con regolare contratto registrato.

Art. 20

Condotta professionale

La scelta dell'impresa per l'esecuzione del servizio in oggetto è una libera assoluta prerogativa della famiglia interessata. Ogni atto o comportamento che possa limitare tale principio costituisce violazione del presente regolamento.

1. E' obbligo dell'impresa:

- a) informare preventivamente l'avente titolo delle possibilità di scelta di trasporto e di sepoltura che risultino disponibili all'atto della definizione del contratto di mandato nonché dei relativi prezzi da essa praticati;
- b) rispettare il segreto professionale e astenersi da qualsiasi diffusione di dati o notizie confidenziali;
- c) utilizzare una comunicazione pubblicitaria chiara e trasparente;

2. L'impresa deve negoziare esclusivamente gli affari inerenti l'espletamento dell'attività nella sua sede, salvo che il committente richieda espressamente che ciò avvenga presso il suo domicilio o residenza; ogni altra sede è tassativamente inibita.

Art. 21 **Obblighi e divieti**

1. I soggetti autorizzati all'esercizio di attività di onoranze funebri devono garantire la continuità e il corretto svolgimento del servizio funebre.

2. E' vietato:

- a) lo svolgimento di attività funebre negli obitori o all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura pubbliche e private, in locali di osservazione;
- b) sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni funebri;
- c) esporre a vista del pubblico feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

Titolo II – Cimiteri e pratiche funerarie

Capo I – Disposizioni generali

Art. 22 **Disposizioni generali - Vigilanza**

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salve le autorizzazioni di cui all'articolo 341 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, nonché agli articoli 101, 102 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni.

2. L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco, che le esercita avvalendosi degli uffici e servizi del Comune e, in ogni caso, senza pregiudizio delle competenze di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, o della forma associativa prescelta.

3. Alla manutenzione del cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi del Titolo V della Parte prima del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

4. Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, cremazione e di traslazione di salme o cadaveri o feretri, di resti mortali, di ceneri e/o urne cinerarie, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di parti anatomiche riconoscibili, sono riservate al personale addetto al cimitero.

5. Competono esclusivamente al Comune, od al soggetto gestore del cimitero, le operazioni cimiteriali sopra specificate e le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni.

6. Il dirigente del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 23 **Reparti speciali nel cimitero**

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, previa espressa individuazione

nel piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento dei cadaveri ed alla conservazione dei resti mortali, urne cinerarie, cassette ossario relative a persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera.

2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per l'eventuale maggiore durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono interamente a carico dei soggetti o delle comunità richiedenti, comprendenti altresì il recupero delle spese gestionali cimiteriali per tutta la durata, ivi inclusi gli oneri di ripristino o di mantenimento, anche quando, se eventualmente vi siano, successivi alla scadenza.

3. Si dà atto che le parti anatomiche riconoscibili, di norma, vengono cremate a cura ed onere dell'azienda unità sanitaria locale, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero od inumazione o tumulazione in sepoltura privata, previa corresponsione di quanto previsto in tariffa.

4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate in via generale dal piano regolatore cimiteriale adottato dal Consiglio comunale nel quadro delle competenze di cui all'articolo 42, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

Art. 24

Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:

- le persone decedute nel territorio del Comune oppure che, ovunque decedute, avevano, al momento della morte, la propria residenza nel Comune;

- le persone nate nel Comune;

- indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevuti i feretri delle persone che, al momento del decesso, risultino concessionarie o titolari per la riserva di cui all'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia o per collettività.

- le persone che, non residenti nel Comune e decedute fuori di esso, siano coniugate con una persona in vita residente nel Comune o che con questi abbiano un rapporto di parentela o affinità di primo grado; i gradi di parentela vengono computati con il sistema previsto dal Codice Civile e il convivente con vincoli affettivi è equiparato al coniuge come da tabella sotto indicata;

- le persone che, non residenti nel Comune e decedute fuori di esso, abbiano un diritto ad utilizzare una tomba di famiglia o di collettività secondo quanto stabilito nel presente regolamento;

- le ceneri affidate ai familiari e riconsegnate dall'affidatario.

- le persone non più residenti nel Comune, quando siano state interessate da mutamento di residenza per effetto dell'accoglimento in una delle convivenze considerate dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 e successive modificazioni, anche se, di seguito, sia ulteriormente mutata la residenza, permanendo nelle medesime strutture;

- le persone che, già residenti nel Comune, si siano trasferite all'estero, l'iscrizione all'Anagrafe dei cittadini Italiani Residenti all'Estero del Comune è equiparata alla residenza nel Comune;

- sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

2. Sono, altresì, ricevute le parti anatomiche riconoscibili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254.

3. Nei reparti speciali, sono ricevuti i feretri, le cassette ossario od urne cineraria di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'articolo 18, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione, possono provvedere il coniuge od i discendenti o, in mancanza di discendenti, gli eredi ed, occorrendo stabilire una priorità nel potere

di disporre della salma, si applicano i criteri previsti per l'espressione della volontà alla cremazione dall'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni.

4. Con apposito atto di indirizzo, adottato ai sensi dell'articolo 107, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni anche contestualmente all'adozione delle tariffe, possono essere stabiliti criteri generali per il ricevimento e la sepoltura nei cimiteri comunali di altre categorie, oltre a quelle di cui ai commi precedenti, senza che ciò comporti modifica al presente regolamento.

5. Da un punto di vista giuridico si specifica quanto segue:

LA PARENTELA

E' il vincolo che unisce le persone che discendono dalla stessa persona o, come il codice civile afferma, dallo stesso stipite (art. 74 cod. civ.).

Ai fini della determinazione del vincolo si distinguono:

- **la linea retta** unisce le persone di cui l'una discende dall'altra (ad es. padre e figlio, nonno e nipote);
- **la linea collaterale** unisce le persone che, pur avendo un uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra (ad es. fratelli, zio e nipote).

I gradi si contano calcolando le persone e togliendo lo stipite: tra padre e figlio c'è parentela di primo grado; tra fratelli c'è parentela di secondo grado (figlio, padre, figlio = 3; $3 - 1 = 2$); tra nonno e nipote, parentela di secondo grado (nonno, padre, figlio = 3; $3 - 1 = 2$); tra cugini parentela di quarto grado e così via.

L'AFFINITÀ

E' il vincolo che unisce un coniuge ed i parenti dell'altro coniuge. Sono affini, perciò, i cognati, il suocero e la nuora, ecc.. Per stabilire il grado di affinità si tiene conto del grado di parentela con cui l'affine è legato al coniuge; così suocera e nuora sono affini in primo grado; i cognati sono affini di secondo grado, ecc.

PARENTELA		AFFINITA'	
è il vincolo tra persone che discendono da uno stesso stipite		è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge	
Grado	Rapporto di parentela con il titolare	Grado	Rapporto di affinità
1	padre e madre figlio o figlia	1	suocero o suocera del titolare figlio o figlia del coniuge

2	nonno o nonna nipote (figlio del figlio o della figlia) fratello o sorella	2	nonno o nonna del coniuge nipote (figlio del figlio del coniuge) cognato o cognata
3	bisnonno o bisnonna pronipote (figlia o figlio del nipote) nipote (figlia o figlio del fratello o della sorella) zio e zia (fratello o sorella del padre o della madre)	3	bisnonno o bisnonna del coniuge pronipote (figlio del nipote del coniuge) nipote (figlio del cognato o della cognata) zio o zia del coniuge

Capo II – Inumazione e tumulazione

Art. 25 Inumazione

1. L'inumazione, consistente nel collocamento del feretro, in fossa scavata nel terreno vegetale, rispondente alle prescrizioni vigenti, ha luogo di norma nei campi considerati all'articolo 58 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, oppure, a richiesta, nelle aree a ciò destinate dal piano di settore cimiteriale ad accogliere sepolture a sistema d'inumazione in concessione.

2. Per l'inumazione di cadaveri è d'obbligo l'uso di cassa di legno avente i requisiti stabiliti dall'articolo 75 del DPR 10 settembre 1990, n. 285. E' ammesso l'utilizzo di casse di materiale diverso dal legno, se autorizzato dal Ministero della Sanità, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 285/1990. Per l'inumazione di resti mortali è d'obbligo l'utilizzo di contenitori biodegradabili.

3. I coprifossa devono avere le seguenti dimensioni: m. 1,70 lunghez. x m. 0,70 larghez.

4. Le caratteristiche del suolo per i campi comuni per l'inumazione decennale, l'ampiezza dei campi, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di dieci anni di età, devono essere conformi a quanto disposto dal D.P.R. 285/1990.

5. Ogni campo di inumazione deve essere diviso in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

6. La disposizione di cui al comma precedente potrà essere derogata solo in presenza di morte violenta e previo provvedimento del Prefetto o del Questore, i quali potranno disporre la sepoltura in altro luogo per ragioni di ordine pubblico.

7. E' consentita l'inumazione delle salme, in deroga al presente regolamento, in luogo tale da rendere possibile l'esercizio del culto dei morti al coniuge/convivente more uxorio del defunto e/ o genitori/figli dello stesso, che siano affetti da disabilità con ridotta o impedita capacità di deambulazione, regolarmente certificata dall'organo competente, dietro esplicita richiesta e documentata istanza del soggetto richiedente.

Art. 26 **Cippo**

1. Su ogni fossa nei campi comuni è consentita l'apposizione di un cippo a forma di croce o di un'alzatina sui quali sono riportati con modalità durature e non facilmente alterabili l'indicazione del nome, del cognome, delle date di nascita e di morte, salvo espressa volontà contraria del defunto, oltre a un identificativo numerico progressivo fornito dalla direzione del cimitero.

2. La croce dovrà rispettare l'altezza massima di cm. 35 ovvero di cm. 25 nei campi dei bambini, mentre l'alzatina dovrà essere di larghezza uguale o inferiore a quella della tomba e di altezza non superiore a cm. 35, ovvero a cm. 25 nei campi dei bambini e dovrà essere di spessore adeguato.

3. A richiesta dei privati, a loro cura e spese e previa autorizzazione da rilasciarsi dal Comune su ogni fossa in campo comune è ammessa l'apposizione di cordonati di pietra naturale della misura di m. 1 x m. 2, o la sistemazione della sepoltura mediante posa di monumento copritomba di analoga dimensione. La superficie della fossa lasciata scoperta è pari ad almeno 0,60 mq. per la sepoltura di adulti e a 0,30 mq. per la sepoltura di bambini.

4. Per la fossa di adulti è consentita la posa, a uso provvisorio o giardinetto, di cordonati di pietra naturale, della misura non superiore a m. 1,60 x m. 0,60, per la quale non è dovuto il pagamento di corrispettivo.

5. Le ornamentazioni dei monumenti copritomba, comprese eventuali piccole sculture, non devono superare le altezze del cippo di cui al comma 1.

6. L'installazione dei copritomba è da effettuarsi non prima di sei mesi dall'avvenuta inumazione per permettere i necessari assestamenti e costipamenti del terreno.

7. La posa dei copritomba, le cui misure non potranno essere superiori a m. 0,50 h x m. 1,00 largh. x m. 2,00 lungh., la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o agli aventi titolo. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'articolo 63 del d.p.r. 285/1990.

8. Qualora, entro due anni dall'inumazione, la sepoltura risulti in stato di evidente incuria, e nessuno degli aventi titolo abbia provveduto alla posa di alzatina o di monumento, viene collocato d'ufficio un contrassegno costituito da una targa in marmo riportante il nome, il cognome e le date di nascita e di morte del defunto.

Art. 27 **Tumulazione**

1. I posti destinati all'accoglimento di feretri per la sepoltura a sistema di tumulazione sono costruiti nel rispetto delle caratteristiche stabilite dalle norme vigenti. Il termine "loculo" è riferito sempre al singolo posto feretro.

2. A far tempo dall'efficacia del presente regolamento, ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure:

- lunghezza : m. 2,25,
- altezza : m. 0,70
- larghezza : m. 0,75.

A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'articolo 76, commi 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

3. Per i manufatti sepolcrali a sistema di tumulazione, preesistenti alla data del 27 ottobre 1990 e qualora ciò si renda necessario al fine di utilizzare il manufatto sepolcrale per la tumulazione di uno o più feretri, può trovare applicazione quanto previsto dall'articolo 106 decreto del Presidente

della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. E' tuttavia consentita la tumulazione in tali manufatti, anche quando eventualmente privi di diretto accesso, quando essa possa avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro. Le eventuali spese per speciali attrezzature e per gli accorgimenti tecnici necessari sono a carico esclusivo del concessionario.

4. Per i manufatti sepolcrali a sistema di tumulazione preesistenti alla data del 27 ottobre 1990 e che, per le modalità tecnico costruttive non consentano l'applicazione di alcuna delle disposizioni considerate al comma precedente, i concessionari possono utilizzare gli spazi altrimenti non utilizzabili al fine di collocarvi cassette ossario o urne cinerarie di persone aventi diritto ad esservi accolte ai sensi del presente regolamento.

Art. 28

Deposito temporaneo e tumulazione provvisoria

1. In via del tutto eccezionale e per una durata limitata, può essere autorizzata la tumulazione provvisoria di feretri, cassette ossario od urne cinerarie in apposito loculo comunale nel caso ci sia la disponibilità.

2. La durata del deposito temporaneo non può superare la durata di mesi 12 (dodici). Il deposito provvisorio è soggetto alla corresponsione di apposita tariffa, nonché alla corresponsione delle spese per le operazioni di estumulazione e sistemazione definitiva da pagarsi anticipatamente.

3. Qualora alla scadenza del periodo massimo di deposito non si sia provveduto alla definitiva sistemazione dei feretri il Responsabile del Servizio, previa diffida agli interessati, ordina la rimozione d'ufficio. I feretri sono inumati e sono emessi, a nome del richiedente il deposito o suoi eredi, i documenti fiscali a saldo del deposito provvisorio e delle operazioni cimiteriali svolte.

Art. 29

Tumulazione privilegiata

1. Ricorrendo le condizioni stabilite dall'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni, è ammessa la tumulazione in luoghi differenti dal cimitero.

2. Sono fatte salve, quando applicabili, le disposizioni del canone 1242 Codex Iuris Canonici.

Capo III – Esumazioni ed estumulazioni

Art. 30

Esumazioni ordinarie

1. Nel cimitero, il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni. Sono parificate ad inumazioni ed esumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura, a seguito di constatata non mineralizzazione dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza.

2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se, di norma, è preferibile abbiano luogo dal mese di febbraio a quello di novembre (escludendo luglio e agosto).

3. Spetta all'incaricato dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, stabilire se un cadavere sia o meno mineralizzato (scheletrizzato) al momento della esumazione, eventualmente acquisendo un parere in linea di massima del responsabile del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale.

4. Constatandosi l'avvenuta completa scheletrizzazione, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 85, comma 1 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

5. Qualora, al contrario, non risulti avvenuta la completa scheletrizzazione, sono adottati i trattamenti considerati dalla circolare del Ministero della sanità n. 10 del 31 luglio 1998, salvo che la regione non adotti norme regolamentari differenti, nel qual caso prevalgono quelle di più recente emanazione. Quando, a seguito di ciò, vi sia re-inumazione, sulla fossa è ammessa soltanto la collocazione di un cippo o segno identificativo, in materiale resistente, al fine di non ostacolare i processi di scheletrizzazione.

6. Di regola durante le operazioni di esumazione ed estumulazione, il cimitero resta chiuso; è ammessa la presenza dei familiari.

Art. 31

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. E' compito del servizio di polizia mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

2. Annualmente il servizio di polizia mortuaria cura la stesura di elenchi o tabulati, con l'indicazione delle salme per le quali è prevista l'esumazione ordinaria per l'anno in corso e per quello successivo, ai fini dell'articolo 6.

3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo può essere oggetto di comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Art. 32

Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria dei feretri inumati può essere eseguita prima del completamento del turno ordinario di rotazione, per provvedimento dell'autorità giudiziaria oppure, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per il trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per la cremazione fatte salve in ogni caso le disposizioni di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni.

2. In caso di esumazioni o estumulazioni straordinarie autorizzate dal Comune per consentire la traslazione del feretro in altra sepoltura o la cremazione, non è richiesto il parere preventivo della AST. Le operazioni si svolgono alla presenza del responsabile del servizio di custodia cimiteriale che vigila sugli aspetti igienico-sanitari, richiede l'intervento del personale del AST in caso di necessità, redige un verbale e le annota sul registro previsto dal comma 2 dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni.

3. Salvo che per le esumazioni straordinarie disposte dall'autorità giudiziaria, le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni.

4. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre richiedere la verifica dal registro delle cause di morte tenuto dall'azienda unità sanitaria locale se la malattia causa di morte risulti compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della sanità.

5. Quando sia accertato che si tratta di cadavere di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno 731 giorni dalla morte e che il dirigente del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

6. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'autorità giudiziaria sono eseguite, anche in deroga da quanto previsto dal comma precedente e con le cautele e prescrizioni dettate, caso per caso, dal competente organo dell'azienda unità sanitaria locale, alla presenza del dirigente del competente

servizio dell'azienda unità sanitaria locale o di personale da lui dipendente ed appositamente delegato, a meno che l'azienda unità sanitaria locale non abbia provveduto a definire in via preventiva e generalizzata le cautele da adottare in relazione alle specifiche situazioni prevedibili. In tale ultimo caso è sufficiente la presenza del responsabile del servizio di custodia.

7. Alle operazioni di esumazione straordinaria disposte dall'autorità giudiziaria si applicano le normali tariffe da corrispondersi anticipatamente a cura di chi abbia richiesto il provvedimento di esumazione straordinaria all'autorità giudiziaria.

Art. 33 **Estumulazioni**

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

2. **Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione o ad essa equiparate, quelle seguite indipendentemente dallo scadere della concessione purché dopo una permanenza di almeno 20 anni. Sono estumulazioni straordinarie tutte le altre.**

3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a) su richiesta dei familiari per consentire il trasferimento della salma in altra sepoltura.
- b) su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

4. Entro il mese di settembre di ogni anno il responsabile del servizio di polizia mortuaria cura la stesura dell'elenco delle concessioni temporanee che scadono nell'anno successivo. Tale elenco è esposto all'albo comunale in occasione della Commemorazione dei Defunti e rimarrà esposto per un anno.

4 bis. Decorso un anno dall'affissione dell'elenco di cui all'art. 4 verranno avviate le operazioni di estumulazione.

4 ter. In caso di irreperibilità dei familiari del concessionario e/o defunto più prossimi, dopo 30 giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune di un ulteriore specifico avviso, si procede alle operazioni di estumulazione e verifica riduzione; i resti mortali che risulteranno non mineralizzati sono avviati a cremazione.

4 quater. Ai fini del precedente comma, l'irreperibilità dei familiari è data per accertata quando:

a) a seguito di verifiche degli atti d'ufficio e delle ricerche negli archivi anagrafici del Comune di Mondolfo, il coniuge o i discendenti risultano non viventi o ignoti;

b) per decorrenza dei termini di giacenza della comunicazione inoltrata per raccomandata con ricevuta di ritorno all'ultimo indirizzo noto del familiare conosciuto;

c) durante il decorso dell'anno di affissione dell'elenco delle concessioni in scadenza, di cui all'art. 4, gli eventuali familiari noti agli atti dell'Ufficio, a seguito di tentata notifica di specifica comunicazione tramite Messo Notificatore, sono risultati irreperibili a norma dell'art. 140 del codice di procedura civile;

d) la residenza del destinatario risulta essere sconosciuta ai sensi dell'art. 143 c.p.c.;

5. I feretri vengono estumulati dopo la scadenza, secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

6. I resti mortali risultanti possono essere raccolti in cassette di zinco e quindi essere tumulati negli ossari, nei loculi o nelle tombe di famiglia. Se allo scadere delle concessioni a tempo determinato i parenti del defunto non inoltrano domanda di collocazione dei resti mortali in un ossario, in un loculo, in una tomba di famiglia, dimostrando in questo modo il loro disinteresse, i resti mortali vengono collocati nell'ossario comune.

7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e i parenti non intendono rinnovare la concessione, esso è avviato per la cremazione con il consenso dei famigliari dei defunti, in caso di denegato consenso si procede ai sensi dell'art.86 del DPR 285/90.

9. In tutti i casi di irreperibilità del coniuge o dei discendenti, i resti ossei o ceneri risultanti dalle operazioni di estumulazione, saranno collocati rispettivamente nell'ossario o nel cinerario comune.

Art. 33 - bis

Traslazione interna al Cimitero Comunale per ricongiungimento familiare

1. La traslazione interna consiste nello spostamento di feretro, cassetta ossario o urna cineraria da un loculo o sepoltura già concessi ad altro loculo ubicato all'interno del medesimo Cimitero Comunale, senza uscita del defunto dall'area cimiteriale e senza modifica della tipologia di sepoltura, al fine di consentire il ricongiungimento familiare.

2. Ai fini del presente articolo, per loculo adiacente si intende un loculo immediatamente contiguo a quello di altra sepoltura familiare, collocato lateralmente, superiormente o inferiormente, appartenente allo stesso corpo di fabbrica cimiteriale e strutturalmente idoneo alla tumulazione. In via eccezionale e per comprovate e motivate ragioni, qualora non sia disponibile un loculo adiacente o ricorrano particolari esigenze di carattere familiare, tecnico o strutturale, può essere autorizzata la traslazione verso un loculo non adiacente, purché ubicato in posizione quanto più prossima possibile alla sepoltura del familiare da ricongiungere.

3. La traslazione è ammessa a condizione che:

- a) l'operazione riguardi sepolture situate nel medesimo cimitero;
- b) sussista un vincolo di parentela o coniugio tra i defunti, nei limiti stabiliti dal presente regolamento;
- c) il loculo di destinazione sia disponibile sotto il profilo giuridico e materiale;
- d) il loculo sia oggetto di regolare concessione cimiteriale in corso di validità;
- e) il richiedente sia avente titolo ai sensi della normativa vigente;
- f) siano rispettate le disposizioni igienico-sanitarie e regolamentari.

4. L'autorizzazione alla traslazione è rilasciata dal Comune su istanza motivata del concessionario o di un familiare avente titolo, corredata dalla documentazione richiesta e dagli eventuali consensi degli altri aventi diritto.

5. Le operazioni di traslazione sono eseguite dal gestore del servizio cimiteriale, nei giorni e orari stabiliti, e di norma senza cerimonia. Qualora il feretro non risulti idoneo alla movimentazione, è obbligatorio il rifascio o la sostituzione della cassa secondo le prescrizioni normative vigenti.

6. A seguito della traslazione, il loculo originariamente occupato dal feretro, dai resti mortali, dai resti ossei o dall'urna cineraria rientra nella piena disponibilità del Comune, senza che il concessionario o i suoi aventi causa possano vantare diritti di mantenimento, trasferimento o rimborso della concessione residua.

7. La traslazione interna non comporta modifica, proroga o rinnovo della durata della concessione cimiteriale, salvo diversa ed espressa disposizione prevista dal presente Regolamento.

8. Qualora la traslazione comporti l'assegnazione di un loculo avente costo di concessione diverso rispetto a quello originariamente assegnato, è dovuto un conguaglio economico, determinato come segue:

- ✓ in caso di loculo di valore superiore, il richiedente è tenuto al versamento della differenza di costo secondo le tariffe comunali vigenti al momento della traslazione;
- ✓ in caso di loculo di valore inferiore, non è previsto alcun rimborso a favore del richiedente.

9. Le spese per la traslazione, comprese eventuali operazioni di apertura del feretro, trasferimento e nuova tumulazione, sono interamente a carico dei richiedenti così come eventuali conguagli.

Art. 34

Esumazioni ed estumulazioni a pagamento

1. Le esumazioni ordinarie e le estumulazioni sono soggette al pagamento della somma prevista nella tariffa.

2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in un ossario, in un loculo o in una tomba di famiglia, la raccolta delle ossa e la loro traslazione è subordinata al pagamento

della somma indicata nella tariffa.

3. Le esumazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie e quelle straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista nella tariffa.

4. Per le esumazioni e le estumulazioni, richieste dall'Autorità Giudiziaria, i costi relativi alle operazioni svolte sono addebitati all'autorità richiedente.

5. L'ufficio di polizia mortuaria, su richiesta dei familiari interessati, può autorizzare estumulazioni straordinarie delle salme per effettuare:

a) traslazione in altra sepoltura a concessione per abbinamento di salme o di resti mortali di coniugi o parenti fino al 2° grado o affini di 1° grado, ad un loculo multiplo, purché una delle salme sia titolare della concessione di destinazione, il convivente legato da vincoli affettivi è equiparato al coniuge;

b) collocazione in tomba di famiglia;

c) trasporto in un cimitero di altro Comune;

d) cremazione.

6. L'autorizzazione alle estumulazioni straordinarie può essere concessa di norma solo nel periodo da ottobre ad aprile compresi; sono fatti salvi i casi relativi a salme di persone morte per malattia contagiosa che non possono essere estumulate prima che siano trascorsi due anni dalla morte e nel confronto delle quali il dirigente del servizio di igiene pubblica della AST, dichiara che il trasferimento può essere eseguito senza alcun pregiudizio per la tutela salute pubblica.

Art. 35

Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte in seguito alle esumazioni ed alle estumulazioni ordinarie devono essere depositate nell'ossario comune, salvo che sia richiesto, da chi ne abbia interesse, il collocamento in un loculo o in una tomba di famiglia.

Art. 36

Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia e al momento della richiesta dell'operazione e, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti o comunque rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio di polizia mortuaria.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvede a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 365 giorni.

4. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato è destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

5. Trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 927 a 932 e seguenti codice civile, fermo restando che il Comune è in ogni caso considerato ritrovatore.

Art. 37

Disponibilità dei materiali risultanti dalle operazioni cimiteriali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture, siano esse normali inumazioni o sepolcri privati, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune che può impiegare i materiali e le opere o le somme ricavate dal recupero, in opere di miglioramento generale dei cimiteri, salvo richiesta degli aventi diritto.

2. Su richiesta degli aventi diritto, il responsabile del servizio cimiteriale può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà, all'interno della stessa struttura cimiteriale, nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti o affini entro il 2° grado in qualsiasi linea, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

3. Ricordi strettamente personali che fossero stati collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, resi alla famiglia.

4. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutte le sepolture.

Capo V – Cremazione ed istituti connessi

Art. 38 Impianto crematorio

Il Comune per procedere alla cremazione si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

Art. 39 Autorizzazione alla Cremazione e Disposizioni per Urne cinerarie

1. L'autorizzazione alla cremazione dei cadaveri è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari conformemente ai principi ed alle modalità di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 e s.m.i., che disciplina la pratica funeraria della cremazione, del DPR 285/1990 ove non in contrasto con la legge 130/2001, della circolare dell'ex Ministero della Sanità (oggi della Salute) n. 24 del 24.06.1993, della legge Regione Marche 1 febbraio 2005 n. 3 s.m.i., del regolamento Regione Marche 9 Febbraio 2009 n.3 s.m.i.. La cremazione di salme è autorizzata con le seguenti modalità previste dall'art. 3, comma 1 lett. a) e b) della Legge n. 130 del 30 marzo 2001:

a) l'autorizzazione alla cremazione spetta all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;

b) l'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

1b) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

2b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante Legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutarie quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;

3b) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del C.C. e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza;

4b) la volontà manifestata dei Legali Rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

2. Nel caso di cremazione di cadavere già inumato o tumulato, l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del Comune in cui la salma è sepolta secondo quanto

previsto dalla circolare dell'ex Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993 e nel rispetto della volontà del defunto secondo le modalità sopra indicate.

3. Nel caso di cremazione di cadavere inumato da almeno 10 anni o tumulato da almeno 20 anni, l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del Comune in cui è sepolto nel rispetto della legge 130/2001 e di quanto previsto dal DPR 15 luglio 2003, n. 254, previo consenso dei familiari di cui alla lettera b), numero 3) della Legge 130/2001 e senza che sia necessaria la documentazione medica dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;

4. In caso di irreperibilità o disinteresse dei familiari, la cremazione dei resti mortali può essere autorizzata decorsi trenta giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio di uno specifico avviso.

5. La cremazione di resti ossei provenienti da ossario comune (per le operazioni di svuotamento degli ossari) deve essere disposta dal Sindaco.

6. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dall'AST del luogo di amputazione conformemente a quanto previsto dal DPR 15 luglio 2003, n.254.

7. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto ed aventi le caratteristiche di cui al D.P.R. 21 settembre 1990 n.285 "Regolamento di Polizia Mortuaria".

8. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di dispersione delle ceneri, le stesse vengono conservate in apposita urna sigillata riportante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto ed aventi le caratteristiche di cui al d.P.R. 21 settembre 1990 n. 285 "Regolamento di Polizia Mortuaria". Tale urna è consegnata al soggetto affidatario previa sottoscrizione di un documento nel quale lo stesso ne dichiara la destinazione finale; tale documento, consegnato in copia al soggetto affidatario, conservato presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento che accompagnerà le ceneri;

9. Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria;

10. Nell'ipotesi in cui le ceneri non vengano disperse, le stesse possono essere conservate con una delle seguenti modalità:

- a) tumulazione in area cimiteriale in cellette ossario o cinerarie, in sepolcri o tombe di famiglia od in loculo, in presenza od assenza di feretro;
- b) consegna al soggetto affidatario.

Art. 40

Dimensioni e conservazione delle urne cinerarie

1. La cremazione è un servizio a pagamento. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria, di materiale resistente, infrangibile ed impermeabile e debitamente sigillata.

2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un'unica persona e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

3. Le urne cinerarie non possono eccedere le dimensioni indicate al punto 13.2, ultimo periodo, della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993.

4. Qualora sia prevista la tumulazione dell'urna cineraria in manufatti sepolcrali a sistema di tumulazione nei cimiteri cittadini, inclusi i cimiteri particolari pre-esistenti all'entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie, e anche quando si tratti degli edifici a ciò specialmente destinati, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 93, per quanto applicabile, oppure dell'articolo 102, per quanto applicabile, oppure all'articolo 104, comma 4 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

5. Qualora sia richiesta l'inumazione dell'urna cineraria, fatta salva l'individualità dell'inumazione nei termini di cui all'articolo 74 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, dovrà essere impiegata urna in materiale resistente agli agenti degradanti per il periodo di prevista inumazione, al fine di consentire la conservazione dell'urna senza alterazioni

tali da permettere una qualche dispersione delle ceneri contenutevi.

Art. 41 **Autorizzazione alla sepoltura di urne**

La sepoltura di un'urna cineraria in cimitero deve essere autorizzata dal Comune ove l'urna viene collocata, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta.

Art. 42 **Dispersione delle ceneri**

1. La dispersione delle ceneri, nel rispetto della volontà del defunto, espressa mediante disposizione testamentaria o mediante iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutarî quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati e dalla quale risulti per iscritto la volontà di far disperdere le proprie ceneri, può essere ammessa all'interno del cimitero in apposita area a ciò destinata qualora prevista.

2. Al di fuori dei cimiteri, la dispersione delle ceneri può avvenire in mare a oltre mezzo miglio dalla costa, ad esclusione del periodo 1 maggio al 30 settembre; in attesa di essere disperse le ceneri saranno depositate temporaneamente presso il cimitero comunale; inoltre può avvenire all'aperto in natura o in aree private, in quest'ultimo caso con il consenso scritto del proprietario dell'area, senza scopo di lucro, fermo restando, in ogni caso, che non può avvenire nei centri abitati, quali individuati dall'articolo 3, comma 1, numero 8) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni. La dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.

La dispersione delle ceneri di minori o interdetti è ammessa su espressa manifestazione di volontà dei legali rappresentanti.

3. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:

- a) del soggetto richiedente, avente la potestà dispositiva secondo quanto stabilito dalla legge;
- b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
- c) del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri verranno disperse.

4. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra i consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

5. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto ai commi precedenti.

6. La dispersione delle ceneri ai sensi dei commi precedenti è effettuata dal coniuge o persona a questi assimilata, da altro familiare o dall'esecutore testamentario e in mancanza da accordo tra di loro oppure, in difetto, da personale autorizzato dal Comune. Per le ceneri di persone in vita iscritte ad associazione riconosciuta avente tra i propri fini statutarî quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, la dispersione può essere eseguita dal legale rappresentante di tale associazione (o da suo incaricato).

7. La dispersione, autorizzata nel rispetto delle modalità di cui ai commi precedenti, dovrà avvenire nel territorio comunale o nel tratto di mare prospiciente. Qualora venga richiesta la dispersione in un altro Comune la cui normativa preveda che l'autorizzazione sia rilasciata dal Comune di decesso, l'autorizzazione verrà concessa previa acquisizione di nulla osta del Comune richiedente in cui siano indicate le modalità operative ed i limiti che dovranno essere rispettati nel procedere alla dispersione.

8. Della dispersione viene redatto processo verbale, sottoscritto dall'affidatario delle ceneri, che dovrà essere consegnato all'Ufficiale dello Stato Civile autorizzante la dispersione.

9. La dispersione delle ceneri non autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile oppure effettuata

con modalità diverse rispetto a quelle oggetto di autorizzazione o diverse da quelle indicate dal defunto è punita ai sensi dell'art. 411 c.p.

Art. 43 **Affidamento dell'urna cineraria**

1. L'affidamento familiare di un'urna cineraria deve essere autorizzato dal competente ufficio del Comune ove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della volontà scritta dal defunto o della volontà del defunto manifestata per iscritto dal coniuge o, in assenza o in impossibilità di questi, dal parente più prossimo individuato in base agli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza di essi.

2. L'affidamento familiare delle ceneri di minore o interdetto è ammesso su espressa manifestazione di volontà dei legali rappresentanti

3. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate, purché in attuazione della volontà espressa dal defunto, secondo le modalità previste ai precedenti commi.

4. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero, finché non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.

5. L'affidatario presenta al Comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le urne cinerarie, richiesta di affidamento familiare, la quale dovrà contenere almeno i seguenti dati:

a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario che sottoscriverà il relativo verbale di consegna, nonché i dati identificativi del defunto;

b) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;

c) il consenso dell'affidatario alla preventiva accettazione dei relativi controlli da parte dell'amministrazione comunale;

d) l'obbligo per l'affidatario di informare l'amministrazione comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle urne cinerarie, al momento del rilascio della autorizzazione al trasporto dell'urna nel nuovo luogo di conservazione;

e) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;

f) la conoscenza della possibilità di seppellimento dell'urna in cimitero nel caso l'affidatario o altro familiare non intendesse più conservarla;

6. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, se non diversamente indicato nella richiesta di autorizzazione. Fermo restando che il luogo di conservazione dell'urna dovrà essere idoneo a garantire la sicurezza da ogni profanazione.

7. L'ufficio del Comune competente per i servizi cimiteriali ove sono custodite le ceneri annota i dati del defunto e dell'affidatario, in apposito registro. L'affidatario in caso di variazione del luogo di custodia delle ceneri o della propria residenza, informa con preavviso di 15 giorni, il Comune di residenza, il Comune di decesso e il Comune dove si trasferirà, ai fini dell'aggiornamento del registro di custodia. In detto registro sono indicati:

a) l'affidatario dell'urna;

b) l'indirizzo di residenza;

c) i dati anagrafici del defunto cremato;

d) il luogo di conservazione dell'urna cineraria;

e) le modalità di conservazione che garantiscano da ogni profanazione;

f) la data, il luogo e le modalità di eventuale dispersione delle ceneri.

8. In caso di trasferimento dell'affidatario in Comune di altra regione, trovano applicazione le disposizioni ivi previste dalla relativa normativa regionale. In mancanza di una normativa regionale, l'urna è destinata al cimitero del Comune ove era residente il defunto.

9. Il medesimo affidatario non può conservare più di tre urne cinerarie, salvo non si tratti di urne cinerarie contenenti le ceneri di defunti in vita legati all'affidatario da vincolo di coniugio o di parentela di primo grado.

10. In tutte le ipotesi sopra indicate in cui venga richiesto di variare il luogo di conservazione dell'urna cineraria, restano comunque salve le disposizioni vigenti in materia di trasporto di urne cinerarie.

11. La conservazione dell'urna cineraria da parte del soggetto affidatario deve avvenire nell'osservanza delle disposizioni dell'articolo 343 testo unico delle leggi sanitarie.

12. La conservazione dell'urna cineraria, affidata ai familiari nel rispetto delle modalità di cui ai precedenti commi, deve avvenire nell'ambito del territorio del Comune di Mondolfo. Se viene richiesto l'affidamento familiare dell'urna per la conservazione in un altro Comune la cui normativa prevede la competenza al rilascio dell'autorizzazione in capo al Comune di decesso, l'autorizzazione può essere concessa previa acquisizione di nulla osta del Comune interessato in cui siano indicati gli eventuali limiti e condizioni dell'affidamento. L'autorizzazione all'affidamento familiare viene di conseguenza comunicata al Comune di destinazione per le necessarie registrazioni e le eventuali verifiche.

Art. 44

Rinuncia all'affidamento dell'urna cineraria o decesso o impedimento dell'affidatario

1. In caso di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte dell'affidatario, l'atto di rinuncia va presentato all'ufficio del Comune competente per i servizi cimiteriali dalla persona che detiene l'urna o dai suoi eredi, almeno trenta giorni prima del conferimento dell'urna cineraria al cimitero per la successiva tumulazione, allegando la precedente autorizzazione di affidamento rilasciata dall'ufficiale di stato civile.

2. In caso di rinuncia o decesso dell'affidatario, il coniuge/unito civilmente o convivente di fatto ai sensi della Legge 76/2016, se presente, o i familiari di cui alla legge 130/2001 possono presentare una nuova richiesta di affidamento all'ufficiale dello stato civile; in tal caso l'urna deve essere restituita al cimitero comunale e richiesto un nuovo affidamento in favore di un altro soggetto.

3. In caso di rinuncia o decesso dell'affidatario e nessun altro familiare manifesti la volontà di affidamento o tumulazione dell'urna, la stessa verrà riconsegnata al cimitero comunale e autorizzata la dispersione delle ceneri in questione nell'ossario o cinerario comune decorsi 12 mesi dalla pubblicazione di un avviso nell'Albo Pretorio.

4. Sarà cura del responsabile dei servizi cimiteriali convocare l'affidatario o suoi eredi per la consegna e contestuale tumulazione dell'urna cineraria in una giornata prestabilita, previo pagamento dei diritti cimiteriali.

5. Il responsabile/gestore del servizio cimiteriale, prima di procedere alla tumulazione dell'urna cineraria, avrà l'onere di controllare che i sigilli, precedentemente apposti sulla stessa al momento della cremazione, non siano stati manomessi dall'affidatario o suoi eredi.

6. Di ogni affidamento di urna cineraria e di ogni eventuale variazione conseguente, deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica presso il Comune che ha autorizzato l'affidamento. In particolare, si dovranno annotare i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, i dati identificativi del defunto cremato, il luogo di conservazione dell'urna cineraria, le modalità di conservazione che garantiscano da ogni profanazione e la data, il luogo e le modalità di eventuale dispersione delle ceneri; per il recesso dall'affidamento verrà annotata l'identificazione del cimitero in cui avverrà la sepoltura delle ceneri e la data di recesso; verranno inoltre annotate la data di eventuali ispezioni svolte nei luoghi di conservazione delle urne e le risultanze riscontrate.

Art. 45

Carta della qualità del servizio

1. I soggetti gestori di servizi comunali oggetto del presente regolamento sono tenuti a dotarsi della Carta della qualità dei servizi, nell'osservanza delle disposizioni dell'articolo 2, comma 461 legge 24 dicembre 2007, n 244.

Capo V – Polizia dei cimiteri

Art. 46

Orari

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco, ai sensi dell'articolo 50, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso scritto del responsabile del servizio di polizia mortuaria o del gestore del cimitero, se distinto dal Comune, da rilasciarsi per comprovati motivi.

Art. 47

Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri di norma non si può entrare che a piedi. E' vietato l'ingresso:

a) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzati al momento dell'ingresso;

b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;

c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;

d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 8 quando non siano accompagnati da adulti;

2. E' consentito l'ingresso ai visitatori accompagnati da cani o altri animali con l'uso obbligatorio del guinzaglio corto e della museruola dove previsto dalla normativa vigente, ai fini della salvaguardia della sicurezza dei fruitori del cimitero, con dotazione e uso obbligatori del kit paletta e sacchetto affinché il padrone possa pulire immediatamente eventuali defecazioni prodotte dal cane in qualsiasi luogo dell'area cimiteriale, pena l'applicazione della sanzione prevista per legge.

3. Il Sindaco, previa istanza da parte degli interessati, può autorizzare l'ingresso con automezzi privati a persone che, aventi difficoltà di deambulazione per motivi di salute o di disabilità, presentino apposita certificazione medica. Tali veicoli possono accedere in cimitero nei soli giorni feriali, per non oltre due volte al mese e circolare solo secondo orari o percorsi prestabiliti.

4. Limitazioni all'accesso potranno essere decise in caso di avverse condizioni meteorologiche o per motivi contingenti od eccezionali.

5. Nelle giornate che precedono la festività della commemorazione dei defunti, il Sindaco può stabilire il restringimento dell'orario di accesso a tutti gli automezzi.

6. I fioristi che intendono accedere nei cimiteri con propri automezzi per il trasporto di piante, fiori e attrezzi devono munirsi di apposito documento di riconoscimento rilasciato dal Comune, dietro presentazione di certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

7. I mezzi di servizio, nonché i mezzi privati autorizzati a trasportare all'interno del cimitero materiali da costruzione, devono circolare lungo i viali, evitando rumori molesti, dando la precedenza ai visitatori e ai cortei funebri e avendo cura di non cagionare danni a cose o a persone.

9. Tutti i veicoli a motore ivi ammessi, devono marciare a velocità ridotta.

9. All'interno del cimitero si applicano le norme del codice della strada in materia di circolazione stradale.

Art. 48 **Divieti speciali**

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) *tenere contegno chiassoso, cantare, parlare a voce eccessivamente alta;*
- b) *entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati; tale divieto non si applica ai mezzi comunali;*
- c) *introdurre oggetti irriverenti;*
- d) *rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;*
- e) *gettare fiori appassiti o rifiuti di qualsiasi natura ed origine fuori dagli appositi spazi o contenitori a ciò dedicati, accumulare neve sulle fosse;*
- f) *portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;*
- g) *danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri, o comunque imbrattarli;*
- h) *disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari quale ne sia il contenuto;*
- i) *fotografare o filmare o comunque registrare con apposite strumentazioni, anche elettroniche, cortei, cerimonie, sepolcri, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria o del gestore del cimitero, ove distinto dal Comune. Per cortei, cerimonie ed operazioni cimiteriali, occorre anche l'assenso dei familiari interessati, salvo che ciò non sia dovuto per altre motivazioni e avvenga ad opera del personale del cimitero o altri soggetti previamente autorizzati, oppure di personale di polizia giudiziaria. Resta in ogni caso fatto salvo il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.;*
- j) *eseguire o fare eseguire lavori, iscrizioni od altri interventi, anche di lieve consistenza, su sepolcri altrui, senza autorizzazione del responsabile del servizio di polizia mortuaria e/o preventiva richiesta dei concessionari;*
- l) *turbare il libero svolgimento dei cortei, cerimonie e riti religiosi o commemorazioni d'uso;*
- m) *assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di feretri da parte di estranei non accompagnati dai familiari del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria;*
- n) *qualsiasi attività commerciale, non autorizzata (dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria), previo affidamento ai sensi dell'articolo 113 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;*
- o) *qualsiasi forma pubblicitaria fissa, non autorizzata dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria, previa individuazione degli spazi e delle modalità da parte del Comune, con deliberazione della Giunta comunale.*

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza o, comunque, addetto al cimitero, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 49 **Riti funebri**

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di cerimonie e riti funebri, anche commemorativi, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile dei servizi di polizia mortuaria ed al gestore del cimitero, ove distinto dal Comune.

Art. 50

Epigrafi, iscrizioni, monumenti, ornamenti sulle sepolture

1. Ogni iscrizione, comunemente denominata anche epigrafe, salvo quelle contenenti la generalità del defunto nonché la data di nascita e di morte, deve essere approvata dal responsabile del servizio cimiteriale. A tal fine, i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare preventivamente il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.

2. Le epigrafi devono essere redatte in lingua italiana, ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482 e relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

3. Le modifiche di iscrizioni o delle epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

4. Verranno rimosse d'ufficio, con oneri integralmente a carico dei responsabili se noti o dei concessionari negli altri casi, le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state apposte.

5. Sorgendo eventuali controversie fra gli aventi diritto o, comunque, fra più persone, trova applicazione l'articolo 4.

6. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero e simili.

7. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne una permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che si tratti di essenze vegetali che al loro massimo sviluppo, in relazione alla specifica essenza vegetale impiegata, non invadano i sepolcri o i passaggi attigui. In tali casi, gli aventi titolo devono provvedere ad una costante manutenzione, cura e pulizia. Trova applicazione l'articolo seguente.

Art. 51

Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere tolti non appena avvizziscano, a cura di chi li ha impiantati o depositi.

2. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti od i sepolcri, il responsabile del servizio di polizia mortuaria li fa togliere o sradicare e provvede per la loro distruzione.

3. Il relativo onere è integralmente a carico di chi li ha impiantati o depositi e, nelle sepolture private, il concessionario è solidalmente responsabile. In difetto di pacifico assolvimento, il Comune può procedere alla riscossione coattiva.

4. In tutti i cimiteri, ha luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

5. I vasi di fiori possono essere collocati solo all'interno delle tombe di famiglia. Qualora venissero depositati nei luoghi comuni, per terra davanti ai loculi, nei corridoi, nei viali ed in qualsiasi altro luogo, che non sia quello consentito, vengono immediatamente rimossi.

6. I vasi, i contenitori per i fiori e gli ornamenti delle sepolture, non possono essere collocati sulle mensole delle lapidi se non sono adeguatamente ancorati ad esse, al fine di evitare eventuali danni alle cose o alle persone che si trovino nell'area sottostante; in caso di caduta il Comune non risponde dei danni causati a cose o persone per l'incuria nella manutenzione delle sepolture.

Art. 52

Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri-fossa, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2. Il responsabile del servizio di polizia mortuaria od il gestore del cimitero, ove distinto dal Comune, provvederà al ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile o anche solo difficoltosa la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi o deteriorati.

3. I provvedimenti di cui al presente articolo vengono adottati d'ufficio, previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un periodo di 30 giorni, nonché ai sensi dell'articolo 32 legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta, gli stessi criteri stabiliti nel presente regolamento in quanto applicabili.

Art. 53

Riprese o registrazioni fotografiche, cinematografiche, radiofoniche, televisive o con qualsiasi altro mezzo di riproduzione, nonché loro utilizzo

1. Il presente articolo riguarda ogni ripresa, registrazione, rappresentazione comunque denominata e con qualsiasi mezzo o strumento, siano questi analogici o digitali, eseguite, nonché il loro utilizzo, anche in questo caso indipendentemente dai mezzi e strumenti impiegabili. Di seguito l'attività è definita quale "registrazione".

2. Non sono oggetto delle disposizioni del presente articolo le registrazioni effettuate all'interno dei cimiteri o nelle loro immediate prossimità, quest'ultima definita indicativamente dall'area esterna soggetta ai vincoli propri della fascia di rispetto cimiteriale, effettuate dai familiari delle persone defunte o, previo consenso di costoro, da altre persone legate da vincoli amicali o di vicinato, limitatamente alle cerimonie e riti o al luogo di inumazione, tumulazione o cremazione, a condizione che tali registrazioni abbiano utilizzo personale, esteso anche ad eventuale diffusione a persone diverse da chi le ha effettuate, indipendentemente dai mezzi e strumenti o modalità di questi utilizzi.

3. All'interno del cimitero comunale in linea di massima non è consentito effettuare registrazioni nell'ambito di una attività imprenditoriale/professionale o ad uso commerciale o a scopo di lucro e purché non riguardino manufatti per i quali gli aventi titolo abbiano vietato le riprese, come previsto dal comma successivo.

4. Gli aventi titolo delle sepolture hanno diritto di impedire riprese fotografiche o cinematografiche che inquadrino la sepoltura. In tal caso, gli aventi titolo devono apporre sulla sepoltura una targa, secondo caratteristiche, dimensioni e modalità definite dall'articolo 44. Tuttavia le registrazioni di cui al comma 3 possono essere autorizzate, a condizione che ciò non osti all'attività cimiteriale, assicurino il pieno rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali e delle norme in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro.

5. Per gli interni di cappelle e sepolture private, il diritto di autorizzare ed effettuare foto spetta solo alla famiglia stessa, in quanto in loro disponibilità, autorizzazione questa perché deve concorrere con quella rilasciata dal Comune. Per gli interni di cappelle e tombe private, essendo nella disponibilità esclusiva delle famiglie, il diritto di autorizzare ed effettuare foto spetta solo alla famiglia stessa. Per le riprese professionali/imprenditoriali è opportuno si faccia richiesta formale circostanziata al Responsabile del Servizio cimiteriale. In questo caso la gestione della pratica giustifica, laddove la frequenza lo richieda, l'istituzione di una apposita tariffa, da differenziare magari in relazione alla finalità culturale o commerciale dell'iniziativa e da introitare unitamente ad eventuali rimborsi spese, qualora vengono richiesti al gestore servizi aggiuntivi quali l'apertura o la chiusura del cimitero fuori dagli orari standard o la presenza di proprio personale. A garanzia del patrimonio si ritiene altresì opportuno condizionare l'autorizzazione alla presentazione di apposite

garanzie per eventuali danni arrecati durante l'effettuazione delle riprese (polizza assicurativa, fidejussione o altro).

Titolo III – Concessioni cimiteriali

Capo I – Tipologie e manutenzione delle sepolture

Art. 54

Provvedimento concessorio – Contratto di concessione

1. La concessione cimiteriale è il provvedimento amministrativo con il quale il Comune concede ad una o più persone, fisiche o giuridiche, l'uso di un'area demaniale o di un manufatto ubicati all'interno del cimitero e finalizzata a riporvi le spoglie dei propri defunti.

2. Il rilascio della concessione cimiteriale avviene a seguito di domanda redatta con apposito modulo e in regola con l'imposta di bollo. La domanda è presentata dagli aventi titolo e, in caso di assenza di familiari, da chiunque altro interessato.

3. La concessione cimiteriale è regolata da un contratto scritto, conforme al modello contrattuale approvato dal Comune per ciascuna tipologia di concessione, previa assegnazione del manufatto o dell'area secondo le norme del presente titolo.

4. La concessione è subordinata all'accettazione e all'osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizza mortuaria contenute nel presente regolamento nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessioni e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto.

5. Per le concessioni rilasciate prima dell'approvazione del seguente regolamento, in caso non sia stato perfezionato un contratto/scrittura privata, o nel caso lo stesso non sia a disposizione dell'ente, il termine iniziale della concessione si intenderà coincidente con la data di sottoscrizione del contratto di concessione del loculo.

Art. 55

Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni.

2. La durata massima è fissata:

- a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
- b) in 20 anni per le nicchie cinerarie individuali;
- c) in 30 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali, salvo quanto previsto dal successivo comma 5.

2. Per le concessioni di cui al comma 1 sub a) i versamenti devono essere effettuati all'atto della assegnazione della concessione e comunque sempre prima dell'inizio dei lavori.

3. Per le concessioni individuali di cui al comma 1 sub b) e c) i versamenti, relativi alla concessione, devono essere effettuati prima della tumulazione.

4. La concessione di un loculo viene assegnata una sola volta, al momento del decesso, e rimane vincolata alla presenza del defunto assegnatario, per tutto il periodo previsto nell'atto di concessione. La stessa cosa vale per i resti mortali dopo l'esumazione e per le ceneri dopo la cremazione.

5. In caso di rifiuto da parte degli interessati di far eseguire la tumulazione ovvero di effettuare il versamento delle somme relative alla concessione ed agli altri oneri cimiteriali, il feretro, liberato

del rivestimento di zinco, viene inumato d'ufficio nel campo di inumazione del Comune; le ossa e le ceneri vengono collocate nell'ossario comune.

6. All'atto dell'assegnazione di un loculo, il richiedente può scegliere la combinazione di una concessione, per una durata di 20 anni, con l'impegno di procedere, allo scadere di tale termine, alla cremazione dei resti.

Art. 56 **Modalità di concessione**

1. Nei cimiteri può essere concesso l'uso di un loculo per sepolture a sistema di tumulazione.
2. Le concessioni individuali hanno durata trentennale, eventualmente rinnovabili per una sola volta e per lo stesso periodo, previo pagamento delle tariffe vigenti al momento della richiesta di rinnovo.
3. Nei casi di cui al comma precedente, la successiva tumulazione di altro feretro esclude che possano essere richieste sostituzioni di marmi o altri elementi decorativi, fermo restando che il concessionario può, di norma, provvedere a propria cura ad eventuali iscrizioni integrative o modificative, o a mutare o innovare eventuali elementi di arredo, ferme restando comunque le norme relative all'esecuzione di lavori nei cimiteri.
4. Le concessioni di cui al presente articolo possono essere effettuate solo in occasione del decesso, o della traslazione da cimitero di altro Comune, e sono richieste dal coniuge e, in difetto, dai parenti più prossimi e nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da colui che è stato individuato per l'espletamento dei suddetti adempimenti.
5. Tali concessioni decorrono dalla data della stipula del relativo atto di concessione.
6. La costruzione e la manutenzione dei loculi rientrano nella competenza del Comune.
7. All'atto della costruzione il Comune determina il prezzo per la concessione dell'uso dei loculi tenuto conto:
 - a) della loro ubicazione e collocazione;
 - b) del costo della costruzione;
 - c) del costo della manutenzione;
 - d) della durata della concessione.
8. La concessione in uso delle sepolture, di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune o al gestore del cimitero secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 57 **Diritto di uso**

1. Salvo quanto già previsto nel presente regolamento, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato – esclusivamente – alla persona del concessionario e alle persone appartenenti alla sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (confraternita, corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2. Ai fini dell'applicazione sia del comma 1 che del comma 2 dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal concessionario, dal coniuge o persona assimilata, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, estesa agli affini, fino al 6° grado.

3. Per il coniuge o persona a questi assimilata ai sensi dell'articolo 1, comma 20, legge 20 maggio 2016, n. 76, gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

4. Per i collaterali e gli affini, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita istanza da presentare al servizio di polizia mortuaria che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, rilascia il nulla osta. All'istanza si applicano le disposizioni

di cui agli articoli 21 e 38 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.

5. Quando non vi sia l'istituto considerato dall'articolo 1, commi da 36 a 67, legge 20 maggio 2016, n. 76, i casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma 4. Lo stato di convivenza è provato anche con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera f), decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, sperando comunque, e prima dell'adozione di ogni provvedimento, gli accertamenti ed i controlli di cui agli articoli 43 e 71 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.

6. L'eventuale condizione di particolare benemerenzza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni od istanza avente la forma di cui agli articoli 21 e 38 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, del titolare della concessione depositata presso il servizio di polizia mortuaria almeno 3 anni prima del decesso della persona per la quale è richiesta la sepoltura, la quale potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione e, laddove la capienza residua sia insufficiente a garantire la futura collocazione dei feretri di tutti gli aventi diritto alla sepoltura nel sepolcro.

7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che, in quanto diritto della persona, non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile; ogni atto contrario è nullo di diritto e comporta la dichiarazione di decadenza senza alcun titolo a ripetizione delle somme eventualmente già versate, nonché l'applicazione delle sanzioni previste per la violazione del presente regolamento.

9. Il diritto d'uso di una sepoltura, l'eventuale proprietà dei materiali per la residua durata della concessione e il connesso obbligo di mantenimento nel tempo possono essere trasmessi per successione, fermo restando il diritto alla sepoltura iure sanguinis, quale regolato dal presente articolo.

10. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune od il gestore del cimitero può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

Art. 58

Uso delle sepolture private in concessione ad enti

1. Salvo quanto già previsto nel presente regolamento il diritto d'uso delle sepolture private in concessione ad enti è riservato – esclusivamente – alle persone contemplate nel relativo ordinamento e dall'atto di concessione.

2. Ai fini dell'applicazione sia del comma 1 in dette concessioni non possono trovare applicazione le disposizioni dell'articolo 93, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni.

3. Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi 1 e 2 per enti si intendono i soggetti dotati di personalità giuridica il cui ordinamento preveda, sia in via principale che subordinata, la realizzazione di sepolcri, quale ne sia la pratica funeraria, di persone determinate o determinabili.

4. Gli enti concessionari a questi fini depositano in sede di stipula dell'atto di concessione copia, rispondente ai requisiti dell'articolo 18, oppure anche dell'articolo 19, decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, del proprio ordinamento, che costituisce parte integrante e sostanziale dell'atto di concessione. In caso di successiva variazione dell'ordinamento, copia di questa, avente i requisiti del primo periodo, è trasmessa al Comune,

entro 60 giorni, obbligo questo che, quando inadempito, comporta la dichiarazione di decadenza dalla concessione con decorrenza dal giorno successivo allo spirare del termine. Sono fatti salvi eventi di forza maggiore accertati con sentenza civile, passata in giudicato.

5. In sede di stipula dell'atto di concessione viene altresì depositato l'elenco delle persone che, sulla base dell'ordinamento dell'ente, hanno titolo ad essere accolte nel sepolcro realizzato o realizzando con la concessione medesima. Tale elenco viene aggiornato annualmente, in corrispondenza della data di stipula dell'atto di concessione, o, se non vi siano variazioni, il responsabile *pro tempore* dell'ente concessionario ne informa il Comune. Tali aggiornamenti sono adempiuti entro 30 giorni dal termine, applicandosi l'ultimo periodo del comma precedente.

6. L'elenco di cui al comma 5, il cui trattamento è legittimato dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, attuato col il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, è, di norma, sottratto all'accesso da parte di terzi, ed è utilizzato ai soli fini del preventivo accertamento da parte del Comune della sussistenza del titolo di accoglimento nel sepolcro. Per le persone che abbiano acquisito il titolo di accoglimento nel sepolcro in uso all'ente successivamente all'ultimo aggiornamento annuale, il responsabile *pro tempore* dell'ente concessionario rilascia apposita attestazione, indicante altresì la data da cui è sorto il titolo di accoglimento.

7. Si dà atto che nelle concessioni cimiteriali interessate dal presente articolo, i rapporti tra le persone, o loro aventi causa, aventi titolo all'accoglimento nel sepolcro e l'ente concessionario non coinvolgono i rapporti tra l'ente concessionario e il Comune, che ne rimane del tutto estraneo. Eventuali controversie aventi ad oggetto tali rapporti sono risolte tra le parti, lasciando sempre indenne il Comune. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4.

8. In caso di scadenza della concessione o di sua cessazione per ogni qualsivoglia causa (decadenza, revoca, estinzione, rinuncia od altro), spetta all'ente concessionario provvedere a propria cura, diligenza ed onere, a dare diversa sistemazione alle spoglie mortali dei defunti accolti nel sepolcro. Sono fatti salvi eventuali precedenti accordi risultanti tra gli aventi causa dei defunti e l'ente concessionario, quando risultanti da atto pubblico debitamente registrato.

Art. 59

Tumulazione di resti mortali e ceneri

1. In un loculo, insieme alla salma, possono essere collocati, in relazione alla capienza, una o più cassette di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi. Tra il defunto titolare del loculo e quelli che vengono ospitati, deve sussistere il vincolo del matrimonio oppure il rapporto di parentela in linea retta fino al 2° grado o in linea collaterale fino al 3° o di affinità di 1° grado; il convivente, legato da vincolo affettivo, è equiparato al coniuge.

2. Se il feretro occupa tutto lo spazio disponibile, anche a causa del rivestimento di zinco, deve essere tumulato da solo.

3. Nelle tombe di famiglia, in un loculo possono essere tumulate, fino a capienza dello stesso, cassette di resti e urne cinerarie anche in assenza di salma intera.

4. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo, al momento della tumulazione. Tale divieto sussiste anche per i resti mortali e le ceneri.

Art. 60

Feretri di dimensioni eccezionali

1. Qualora il feretro dovesse essere di dimensioni tali da non entrare nel loculo prescelto, anche a causa del rivestimento in zinco, il servizio di polizia mortuaria prospetta, agli interessati, l'acquisizione di loculi di dimensioni adeguate tra quelli disponibili.

2. I feretri di dimensioni eccezionali, tali da non poter essere contenuti nel loculo più grande

disponibile nel cimitero, devono essere inumati; in alternativa possono essere cremati.

Art. 61

Riserva di concessione per loculi, ossari, cinerari

1. Tutti i loculi, ossari o cinerari, per qualsiasi motivo abbandonati, vengono retrocessi al Comune.

2. La traslazione di una salma da un loculo comporta il trasferimento dei resti mortali o delle ceneri eventualmente tumulati nello stesso loculo.

3. Per i loculi, rilasciati prima dell'entrata in vigore del DPR. n. 803/1975 in cui è stata eseguita la riduzione ad ossa del titolare della concessione, per permettere la successiva tumulazione di una salma, alla traslazione del defunto titolare del loculo, già ridotto a resti mortali, segue obbligatoriamente la traslazione della salma e degli altri resti mortali o delle ceneri, tumulate nello stesso loculo.

Art. 62

Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture private è a carico esclusivo del concessionario o dei suoi aventi causa seguendo le norme civilistiche del diritto di successione

2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

3. Per le sepolture costruite da privati per le quali non risulti più l'esistenza di concessionari, gli oneri di manutenzione dei manufatti saranno integralmente a carico ai soggetti che risultino, anche in qualità di eredi, proprietari degli stessi, anche se privi dello ius sepulchri che, a sua volta, non costituisce oggetto di proprietà, né può essere oggetto di disposizioni mediante atti tra vivi o per causa di morte.

4. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in quelle la cui tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune o il gestore del cimitero può, previa deliberazione di istituzione di apposito servizio adottata ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera e), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti con l'obbligo per i concessionari di corrispondere periodicamente apposito canone, stabilito nel tariffario, in ragione del numero dei posti in concessione o di altri criteri di ripartizione, definiti con l'atto con cui il Comune o il gestore dei servizi cimiteriali assume questo servizio per conto e nell'interesse dei concessionari.

5. In ogni caso, sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia;
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

Capo II – Divisione, subentri, rinunce

Art. 63

Rapporti tra concessionari

1. La sepoltura in una cappella/loculo avviene ordinariamente in ordine cronologico di decesso tra tutti coloro che ne hanno diritto.

2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trovano applicazione gli articoli 21 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni; essa deve essere sottoscritta da un concessionario avente titolo il quale s'intende

agisca in nome e per conto di tutti gli eventuali soggetti titolari di posizioni giuridicamente rilevanti e con il loro preventivo consenso, lasciando indenne chi gestisce il servizio cimiteriale, indipendentemente dal rapporto giuridico intercorrente tra il soggetto agente e i titolari di posizioni giuridicamente rilevanti. Tale condizione si intenderà sussistente in presenza di una dichiarazione rilasciata al Comune di Mondolfo su esclusiva responsabilità del dichiarante, rispetto alla quale l'ente declinerà ogni responsabilità.

3. Nelle stesse forme e modalità, uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali, restando unica la concessione.

4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

5. La divisione, l'individuazione di separate quote, ferma restando l'unicità del sepolcro, o la rinuncia, non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente modalità d'esercizio del diritto d'uso.

6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio ai sensi dell'articolo 2703 codice civile, debitamente registrati, più intestatari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione. Resta a carico di tali soggetti l'onere di provare all'ente, volta per volta, l'esistenza di tale accordo, mediante l'esibizione dello stesso.

Art. 64

Subentro familiare nella concessione

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti e le altre persone indicate sopra, in posizione di maggiore prossimità, sono tenuti a darne comunicazione al servizio cimiteriale entro un anno dalla data di decesso, richiedendo contestualmente il subentro nella intestazione della concessione fino alla relativa scadenza.

2. Quando, tra le persone di cui al comma precedente concorrano il coniuge e i discendenti di 1° grado del concessionario deceduto, essi sono considerati a pari titolo nell'assunzione della qualità di concessionari.

3. Quando, tra le persone di cui al comma 1 concorrano il coniuge e parenti in linea ascendente di 1° grado del concessionario deceduto, senza che vi siano parenti di 1° grado in linea discendente, oppure concorrano il coniuge e parenti di 2° grado, sia in linea diretta che collaterale, subentra solo il coniuge.

4. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai precedenti commi 2 e 3, opera l'istituto della rappresentazione, nei termini di cui agli articoli 467 e seguenti del codice civile.

5. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione per effetto del subentro è effettuato dal servizio cimiteriale

6. Nel caso di pluralità di subentranti, ferma restando la cointestazione agli atti della titolarità della concessione, gli stessi si accordano per designare uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune e limitatamente ai rapporti con questo, indicando i recapiti per le eventuali comunicazioni ufficiali.

7. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra gli aventi diritto secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la pari titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

8. Trascorso il termine di cui al comma 1 senza che sia stato provveduto, il Comune procede a invitare gli eventuali interessati di cui abbia conoscenza, con le modalità di cui all'articolo 32 legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni ed eventualmente, ove non disponga ai propri atti di loro nominativi e indirizzi, anche a mezzo di affissioni all'albo del cimitero per trenta giorni,

a provvedere entro ulteriori centottanta giorni decorrenti da quando almeno uno di questi ne abbia notizia o dal giorno successivo alla scadenza del termine di pubblicazione dell'avviso, con oneri tariffari per il subentro maggiorati del 50 per cento.

9. Trascorso il termine complessivo di tre anni dalla data di decesso del concessionario senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione si determina la decadenza.

Art. 65

Subentro ereditario ed estinzione della famiglia

1. La famiglia viene a estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'articolo 53, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano stati istituiti eredi, né state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

2. Quando vi sia estinzione della famiglia, la qualità di concessionario è assunta da eredi istituiti, ove esistenti, che, qualora siano persone fisiche, acquisiscono altresì il diritto di sepoltura per sé e per gli appartenenti alla propria famiglia. Qualora l'erede istituito sia ente o altro soggetto avente personalità giuridica, l'assunzione della qualità di concessionario concerne esclusivamente gli obblighi di cura e manutenzione del sepolcro, nonché gli obblighi sulla conservazione e operazioni sui defunti tumulati, salvo solo il caso in cui l'ente istituito quale erede non abbia nel proprio statuto od ordinamento, al momento dell'assunzione della qualità di erede, anche gli scopi di dare sepoltura alle persone previste nello statuto od ordinamento dell'ente medesimo.

3. Nel caso di famiglia estinta e senza eredi istituiti, decorsi dieci anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o venti anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di estinzione della famiglia e di cessazione della concessione.

4. Nel caso in cui il concessionario del manufatto sia ormai sconosciuto all'ente, in quanto non più riscontrabile nei registri storici, decorsi trenta anni dall'ultima tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 66

Concessioni fatte ad enti – cessazione, scioglimento, soppressione, fusione o estinzione dell'ente

1. Per le concessioni fatte ad enti, quando vi sia la cessazione, lo scioglimento, la soppressione o l'estinzione dell'ente, la concessione cessa, salvo il caso in cui vi sia fusione, aggregazione, trasformazione (comunque denominata) riunione ad altro ente avente tra i propri scopi statuari anche quello della sepoltura delle persone appartenenti a questo ultimo o nell'atto che dispone la cessazione, lo scioglimento, estinzione non risulti, in forma espressa, che l'ente subentrante assume tutte le funzioni dell'ente cessato (quale ne sia il titolo di cessazione).

2. Nei casi in cui non operi la salvaguardia considerata al comma precedente, il Comune provvede alla dichiarazione di cessazione della concessione.

Capo III – Rinunce

Art. 67

Rinuncia a concessione di manufatti della durata di 36.160 giorni o perpetua (99 anni)

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune o dal gestore del cimitero a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

2. In tal caso spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

– per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento

della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 180 giorni di residua durata;

- per concessioni perpetue, in misura pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore terzo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'ufficio tecnico comunale, d'intesa con il servizio di polizia mortuaria.

Art. 68 **Rinuncia a concessione**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "N" anni quando la sepoltura non sia stata occupata da feretro o quando, essendo stata occupata, il feretro sia trasferito, a cura, diligenza e onere del concessionario, in altra sede. In tal caso, spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari al 70% in caso di mancato utilizzo, al 50% per i primi cinque di utilizzazione, al 20% dal 6° al 15° anno di utilizzazione, al 10% dal 16° al 20° anno di utilizzazione ed, infine, nulla per il restante periodo di utilizzazione.

2. Il rimborso della somma, secondo le percentuali di cui al comma precedente, è da riferirsi solo a quella corrisposta al momento del rilascio della concessione, senza che il concessionario o avente titolo alla concessione possa avanzare qualsivoglia ulteriore pretesa economica.

3.- La rinuncia non può essere soggetta a vincoli, condizioni, né essere oggetto di permuta o altro.

Capo IV – Revoca, decadenza, estinzione

Art. 69 **Revoca**

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni, è facoltà dell'amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi queste necessità, la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova.

3. Gli oneri per il trasferimento delle spoglie mortali nella nuova allocazione, esclusa la fornitura della lapide, sono a carico del Comune e/o Gestore del cimitero, restando ogni altro onere a carico dei concessionari o loro aventi titolo.

4. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale e del cimitero per la durata di 60 giorni, almeno 30 giorni prima, nonché nelle forme dell'art. 32 legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione ha luogo anche in assenza del concessionario.

5. Per quanto altro qui non previsto, si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Art. 70 **Decadenza**

1. La decadenza della concessione sussiste ed è dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata dal feretro, da urna cineraria o cassetta ossario per cui era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) quando vi sia utilizzo da parte di salme di persone alle quali la concessione non è riservata secondo quanto previsto dal presente regolamento;
 - d) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
 - f) quando non sia stato provveduto all'aggiornamento dell'intestazione della concessione o quando vi sia l'estinzione della famiglia;
 - g) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) e g) di cui sopra è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità, preve diligenti indagini, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi, nonché ai sensi dell'articolo 32 legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni. Si ha irreperibilità quando il Comune o, se diverso, il gestore del cimitero non disponga, ai propri atti, di loro nominativi ed indirizzi e questi non possano essere reperiti con idonee sommarie ricerche presso le anagrafi della popolazione residente.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, rientra nei compiti di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e il relativo procedimento è avviato entro 30 giorni dal momento in cui si abbia notizia della sussistenza delle relative condizioni.

Art. 71

Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza

1. La decadenza ha effetto dal momento in cui è avvenuto il fatto da cui si determina, momento che è indicato nel provvedimento che la dichiara. Quando non sia determinabile il momento in cui il fatto ha avuto luogo, la decadenza ha effetto dal termine delle pubblicazioni previste dal precedente articolo e di ciò è fatta menzione nella dichiarazione di decadenza.
2. Ogni comportamento, fatto o quanto altro che sia avvenuto successivamente al momento da cui la decadenza ha effetto importa la messa in pristino della situazione ed i relativi oneri sono integralmente a carico delle persone che li abbiano posti in essere.
3. Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune dispone, se del caso, la traslazione dei feretri, cassette ossario od urne cinerarie, rispettivamente in inumazione, ossario comune, cinerario comune, con oneri integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.
4. Dopodiché, il Comune dispone, se occorre, per la demolizione delle opere o per il loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 72

Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei feretri, delle cassette ossario o delle urne cinerarie provvede il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente in inumazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune. I relativi oneri sono integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.

Titolo IV – Lavori privati nei cimiteri

Capo I – Imprese e lavori privati

Art. 73

Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune o, se diverso, al gestore del cimitero, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare effettuata direttamente dal titolare.

3. L'autorizzazione annuale da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal Comune.

4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci e simboli religiosi, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, è sufficiente ottenere il nulla osta del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

5. È fatto divieto alle imprese di svolgere nel cimitero azioni, di qualsiasi natura, anche occasionali, volte all'accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli articoli da 40 a 42, in quanto compatibili.

Art. 74

Attività di cura delle tombe

1. I concessionari che affidino a soggetti terzi la cura e manutenzione dei sepolcri di cui siano titolari, sono soggetti alle disposizioni del presente Titolo.

2. I concessionari di cui al comma precedente assumono, ad ogni effetto di legge, la qualificazione di committente.

Art. 75

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono rispettare le previsioni del piano regolatore cimiteriale ed essere approvati dal Comune, su conforme parere del dirigente del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale [e della commissione edilizia], osservate le

disposizioni di cui ai capi XIV e XV nonché dell'articolo 94 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni e quelle specifiche contenute nel presente regolamento. Non trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, mancando una trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, essendo questa già avvenuta fin dall'impianto del cimitero al cui interno avviene la costruzione del manufatto edilizio.

2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di feretri e salme, nonché di cellette per cassette ossario od urne cinerarie che possono essere accolte nel sepolcro. Ove non diversamente specificato, in relazione alla dimensione del tumulo, ad ogni posto feretro corrispondono 11 posti per cassette ossario o 16 posti per urne cinerarie.

3. Il numero dei loculi ipogei ed epigei è determinato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre a tale numero normale e se previsto dal piano regolatore cimiteriale, possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo o posto ossario in più, del canone di tariffa.

4. Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,51.

5. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

6. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa, sia per le parti ipogee che per quelle epigee, e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

7. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del responsabile del servizio di polizia mortuaria (quando previsto ed in conformità al piano regolatore cimiteriale).

8. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

9. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed, in ogni caso, il termine di ultimazione dei lavori.

10. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente l'autorizzazione del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

11. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria, lapidi, ricordi, e similari (quando previsto ed in conformità al piano regolatore cimiteriale).

Art. 76

Responsabilità – Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero fissata in tariffa, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

3. Il Comune procede allo svincolo del deposito cauzionale una volta che sia stato comprovata l'ultimazione delle opere e dei lavori autorizzati e trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, smaltimento di rifiuti, oneri gestionali e di custodia o vigilanza, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

Art. 77

Recinzione aree – Materiali di scavo

1. Nella costruzione di cappelle funerarie a sistema di tumulazione, l'impresa esecutrice deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. Trovano applicazione le norme in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri e, in generale, quelle sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione scritta del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati, in osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152 e successive modificazioni e disposizioni di questo attuative, alle discariche o al luogo indicato dal servizio di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa esecutrice deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 78

Introduzione e deposito di materiali

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese a ciò previamente commissionate per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal responsabile del servizio di polizia mortuaria. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

2. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Art. 79

Orario di lavoro per le imprese

1. L'orario di lavoro all'interno dei cimiteri per le imprese è fissato dal responsabile dei LL.PP.

2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di polizia mortuaria, d'intesa con il gestore del cimitero, ove distinto dal Comune.

3. L'ingresso al cimitero è subordinato al possesso di autorizzazioni e/o permessi o altro idoneo titolo che dovranno essere previamente esibiti al personale cimiteriale; in mancanza, l'ingresso sarà vietato.

Art. 80

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Per consentire un più facile accesso del pubblico nei cimiteri, in occasione della Commemorazione dei Defunti, sono vietati:

a) l'inizio dei lavori per la costruzione di tombe di famiglia e loculi dal 15 settembre al 5 novembre;

b) l'introduzione di materiali dal 25 ottobre al 5 novembre.

2. Il responsabile del servizio di polizia mortuaria renderà note le modalità per l'introduzione e la posa in opera di materiali, per opere o anche solo di lapidi individuali. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo individuato e secondo le modalità indicate nelle istruzioni che vengono emanate.

Art. 81

Vigilanza

1. Il responsabile dei LL.PP. vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi e contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

2. L'ufficio tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui al presente regolamento. Nel caso in cui venisse accertato che sono stati arrecati danni, sia alle sepolture private che alle strutture cimiteriali, lo stesso ufficio tecnico, provvede a valutare i danni arrecati e quantificare i risarcimenti che il concessionario della tomba deve corrispondere ai danneggiati.

Art. 82

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri, segnalando al responsabile del servizio di polizia mortuaria le violazioni accertate.

2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3. Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi oggetti o cose rinvenute o recuperate nei cimiteri, indipendentemente dal loro possibile valore.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

Art. 83

Clausola di salvaguardia delle disposizioni dell'Unione europea

1. Le disposizioni del presente Capo non pregiudicano e fanno salve le disposizioni dell'Unione europea vigenti nelle materie da esso regolate.

Titolo V – Disposizioni varie e finali

Capo I – Disposizioni varie

Art. 84

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno del cimitero principale del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri", (detto anche: famedio), in cui la Giunta comunale potrà disporre per l'assegnazione di posti destinati alla tumulazione di feretri, cassette ossario od urne cinerarie di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità, con oneri a carico del bilancio comunale.

2. Per le medesime finalità e con le stesse modalità di cui al comma precedente, l'amministrazione comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o altre tipologie di sepolture per la sepoltura di "cittadini benemeriti".

3. È altresì ammesso che il piano regolatore cimiteriale possa riservare aree o monumenti funebri a tali categorie con oneri a carico (del Comune o) delle famiglie che lo richiedano, fermo restando che il provvedimento di riconoscimento dell'appartenenza a tali categorie compete alla Giunta comunale.

Art. 85

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero, anche avvalendosi del personale addetto, è tenuto a redigere giornalmente secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

2. In base ai dati contenuti in tale registro, si procede all'aggiornamento delle registrazioni cimiteriali di cui agli articoli precedenti.

Art. 86

Schedario dei defunti

1. Viene mantenuto lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso e preferibilmente, con mezzi informatici.

2. Il servizio di polizia mortuaria od il gestore del cimitero, ove distinto dal Comune, sulla scorta dei registri delle sepolture di cui agli articoli precedenti, annota in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

3. In ogni scheda saranno riportati:

- a) le generalità del defunto;
- b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'articolo 65 in caso di concessione in uso o la individuazione del luogo dove si trovano le spoglie mortali, in ogni altro caso.

Art. 87

Scadenziario delle concessioni

1. Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto uno scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura e/o adottare le

misure e i provvedimenti caso per caso necessari.

2. Il responsabile del servizio di polizia mortuaria predispone, entro il mese di settembre di ogni anno, l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

Capo II – Norme transitorie e disposizioni finali

Art. 88

Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

2. Tuttavia il concessionario, che ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme più favorevoli del regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune gli atti e i documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.

3. Il provvedimento dell'Amministrazione con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

Art. 89

Dirigente responsabile del servizio di polizia mortuaria

1. Ai sensi dell'articolo 107, commi 3 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, spetta al dirigente responsabile del servizio di polizia mortuaria, o per i comuni privi di figure dirigenziali, al dipendente cui sia attribuito l'incarico di responsabile del servizio di polizia mortuaria o al soggetto che, per le disposizioni di legge applicabili, vengano ad assolvere alle funzioni dirigenziali di cui al sopra richiamato articolo 107, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso e del piano regolatore cimiteriale.

2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento spettano al dirigente responsabile del servizio di polizia mortuaria o, per i comuni privi di figure dirigenziali, alla figura che ne assolva alle funzioni, come indicato al comma precedente, su deliberazione della Giunta comunale che definisca gli indirizzi e gli strumenti di controllo, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

Art. 90

Concessioni pregresse

1. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 91

Sepolture private a tumulazioni pregresse – Mutamento del rapporto concessori

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione o tale atto non

risulti agli atti del Comune né possa essere prodotto in originale da chi vi abbia interesse, trova applicazione l'istituto dell' "immemoriale", quale presunzione "iuris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione, di norma oggetto di accertamento giudiziale.

2. La domanda di riconoscimento della sussistenza di tale diritto, quando gli interessati non ritengano di richiederne l'accertamento in sede giurisdizionale, è corredata dalla documentazione atta a provarlo e, occorrendo, da atti di notorietà resi ai sensi dell'articolo 1, n. 5) legge 16 febbraio 1913, n. 89 e successive modificazioni e dell'articolo 30 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e loro successive modificazioni avanti a notaio, giudice o cancelliere delegato dal giudice. In questo caso, i testimoni dovranno essere ultracinquantenni ed attestare, oltre a quanto di propria diretta conoscenza, anche la conoscenza che ne avevano i loro genitori.

3. Ove i fatti risultino comprovati, il Comune ne dà atto con proprio provvedimento, che viene comunicato al richiedente ed agli altri eventuali soggetti interessati e il cui originale viene conservato tra gli atti relativi alla concessione.

4. È data facoltà ai concessionari di richiedere la trasformazione del rapporto concessorio esistente, rinunciando, per sé e discendenti od eredi, alla eventuale perpetuità della concessione, per ottenere una nuova concessione a tempo determinato avente per oggetto il medesimo sepolcro.

5. Ricorrendone la fattispecie, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 2016 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 e successive modificazioni o, quando emanate, le disposizioni regionali a queste situazioni corrispondenti, sia per gli aspetti procedurali che attuativi.

Art. 92

Rimesse di mezzi funebri – Norma transitoria

1. Le rimesse di mezzi funebri esistenti alla data del 27 ottobre 1990 potranno essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico-sanitari previsti dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni e richiedano il provvedimento di individuazione entro (365) giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 93

Atti e cautele per i gestori del cimitero comunale diversi dal Comune

1. Gli affidatari della gestione del cimitero, in esito a quanto previsto dall'articolo 113 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, sono titolari del servizio per la durata dell'affidamento e svolgono i compiti attribuiti al gestore dal presente regolamento, nonché del contratto di servizio, ad esclusione delle pubbliche funzioni che permangono in capo al Comune.

2. Ove il gestore realizzi con proprie risorse la costruzione di manufatti da cedere in uso:

- a) se la durata della cessione in uso è pari o inferiore alla residua durata dell'affidamento del servizio, il relativo contratto è sottoscritto unicamente dal legale rappresentante del soggetto gestore o da suo delegato. I corrispondenti introiti, anche di carattere pluriennale, sono di competenza del gestore;
- b) se la durata della cessione in uso è superiore alla residua durata dell'affidamento del servizio, il relativo contratto è sottoscritto sia dal legale rappresentante del soggetto gestore o da suo delegato, che dal Comune. I corrispondenti introiti, anche di carattere pluriennale, sono di competenza del gestore per la parte proporzionalmente di propria competenza e, per la parte eccedente la durata dell'affidamento del servizio, accantonati in apposito fondo a destinazione vincolata. Al termine dell'affidamento, il fondo vincolato di cui sopra è trasferito al soggetto gestore subentrante, il quale dovrà farsi carico di corrispondere al soggetto gestore uscente un indennizzo pari al valore dei beni non ancora ammortizzati;

- c) in caso di fallimento o altra situazione d'insolvenza, comunque denominata, o altro provvedimento che impedisca al gestore del cimitero la prosecuzione degli obblighi assunti col Comune e con gli utenti, fatte salve le azioni giudiziarie, il Comune è tenuto a subentrare negli obblighi in essere, direttamente o in una delle forme di gestione consentite dall'articolo 113 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, usufruendo delle forme di garanzia sulle ricorse introitate di cui alla lettera d) che segue;
- d) sia nel caso di cui alla lettera a), che b), che precedono, quale forma di garanzia per l'amministrazione comunale eventualmente subentrante nelle obbligazioni disattese da parte del gestore, è costituita apposita fidejussione, di importo non inferiore al 50% del costo di costruzione dei fabbricati quale risulta dal bilancio del gestore. Nel caso della lettera b) che precede, la fidejussione, calcolata come sopra, è incrementata del 100% del valore del fondo a destinazione vincolata individuato nella citata lettera b).
3. Nel contratto di servizio, nonché nella carta della qualità dei servizi, saranno definiti gli standard di erogazione ordinaria del servizio, i criteri di misurazione e verifica nel tempo, le sanzioni per gli inadempimenti, gli eventuali ulteriori compiti del soggetto gestore.

Art. 94

Sanzioni

1. Per le infrazioni al presente regolamento, oltre alle disposizioni di cui agli articoli 338, 339, 340, 344 e 358, comma 2 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni e dell'articolo 107 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni, in quanto applicabili, si applicano le disposizioni dell'articolo 7-bis decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

2. Se le infrazioni sono commesse da personale dipendente del Comune o del gestore del cimitero, oltre alla sanzione di cui al comma precedente, ha avvio procedimento disciplinare a termini del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 95

Clausola di adeguamento e revisione

1. Nell'eventualità che vengano sempre emanate norme di rango superiore e prevalenti, che risultino incompatibili con le disposizioni del presente regolamento, queste ultime si intendono direttamente adeguate, senza che si renda necessaria modificazione regolamentare.

Art. 96

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della deliberazione di approvazione ai sensi dello Statuto comunale.

2. L'entrata in vigore del presente regolamento determina l'abrogazione implicita delle norme regolamentari dell'Ente previgenti in materia di polizia mortuaria.